








REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



PARCO
NATURALE
PREALPI
GIULIE

PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO (PCS)

L.R. 42/96



Norme di attuazione

Sommario

TITOLO I – GENERALITA'	3
ART 1. FINALITÀ DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO	3
ART 2. EFFICACIA E ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO	3
ART 3. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO	3
ART 4. PERIMETRAZIONE.....	4
ART 5. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	4
TITOLO II - NORME GENERALI	5
ART 6. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA E DIRETTIVE	5
ART 7. GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA.....	5
ART 8. FLORA, VEGETAZIONE E HABITAT.....	5
ART 9. FAUNA.....	6
ART 10. PATRIMONIO STORICO – CULTURALE - ARCHITETTONICO.....	6
ART 11. ATTIVITÀ TURISTICO – RICREATIVE E PRODUTTIVE.....	6
a. generalità.....	6
b. sentieristica.....	7
c. cicloturismo con mountain bike.....	7
d. arrampicata sportiva.....	7
e. attività speleologica	7
f. campeggio mobile.....	7
g. Aspetti legati alle attività produttive.....	7
g.1 Conservazione degli ambiti pratici.....	7
g.2 Attività di pascolo	8
g.3 Attività selvicolturali.....	8
h. Aspetti legati ad altre attività	8
h.1 Attività edilizia	8
h.2 Viabilità e trasporti.....	9
h.3 Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione.....	10
h.4 Settore dei servizi	10
h.5 Anti incendio.....	10
h.6 Infrastrutture sciistiche	10
TITOLO III – ZONIZZAZIONE	11
ART 12. ZONE RN.....	11
DEFINIZIONE	11
OBIETTIVI.....	11
TUTELA DELLA VEGETAZIONE	11

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI.....	11
CORSI D'ACQUA	12
INFRASTRUTTURE.....	12
ATTIVITÀ EDILIZIE.....	12
ATTIVITÀ AGRO-FORESTALE	13
ART 13. ZONE RG.....	13
DEFINIZIONE	13
INTERVENTI AMMESSI E VIETATI.....	14
INFRASTRUTTURE.....	14
ATTIVITÀ EDILIZIE.....	14
ATTIVITÀ AGRO-FORESTALE	15
ART 14. ZONE RP	16
STRUTTURA DI PIAN DEI CICLAMINI.....	16
Interventi ammissibili	17
Tipologia d'interventi	17
ART 15. EDIFICI ISOLATI.....	17
TITOLO IV - DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER LE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, DI MONITORAGGIO E DI RICERCA E PER I RAPPORTI TRANSFRONTALIERI E TRANSNAZIONALI.....	19
ART 16. INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEI TERRITORI DEL PARCO	19
ART 17. ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, DI MONITORAGGIO, DI RICERCA E DIDATTICHE	19
ART 18. RAPPORTI TRANSFRONTALIERI E TRANSNAZIONALI	20
ART 19. SISTEMA DELLE AREE REGIONALI DI INTERESSE AMBIENTALE (S.A.R.A.).....	20
TITOLO V – AUTORIZZAZIONI	21
ART 20. AUTORIZZAZIONI	21
TITOLO VI – SANZIONI.....	21
ART 21. SANZIONI.....	21
ALLEGATO I – Misure di conservazione SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali	22
ALLEGATO II – Attività di pascolo.....	36
ALLEGATO III - Riserva floristica e di tutela idropotabile di Berdo di Sopra	39
ALLEGATO IV - Linee guida per gli interventi sul patrimonio edilizio storico	40
ALLEGATO V – Scheda di rilevamento degli edifici isolati	43
ALLEGATO VI – Descrizione dei confini del Parco	46

TITOLO I – GENERALITA'

ART 1. FINALITÀ DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO

Il Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie (Parco) si applica all'intero territorio, così come perimetrato nella TAV. 2, ed è redatto ai sensi della LR 42/1996 e successive modifiche.

Il PCS è lo strumento attuativo del Parco che, ai sensi dell'art 2 della LR 42/96, ha come proprie finalità:

1. conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;
2. perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;
3. promuovere l'incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare.

Il Parco, attraverso il PCS, di concerto con gli Enti locali interessati organizza azioni coordinate di sviluppo, soprattutto nei comparti agro-silvo-zootecnici, dell'artigianato, del commercio e del turismo basati sui prodotti dell'area protetta e sulla qualità del suo ambiente.

Le norme del presente PCS si integrano con le norme comunitarie, statali e regionali di settore.

ART 2. EFFICACIA E ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO

Il PCS ha durata decennale e potrà essere motivatamente prorogato.

Gli effetti del PCS e le relative procedure di formazione seguono quanto disposto dagli artt. 14 e 17 della L.R. 42/96.

Il PCS si attua attraverso le presenti norme e gli interventi proposti per lo sviluppo socio-economico e culturale del Parco, in quanto strumenti regolatori di alcune attività necessarie al controllo e al governo dell'area protetta.

ART 3. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

Il PCS è costituito da:

- relazione illustrativa;
- norme di attuazione;
- interventi per lo sviluppo socio-economico e culturale;
- cartografie:

Tav. 1	Carta di inquadramento territoriale (1:150.000)
Tav. 2	Carta del perimetro (1:10.000)
Tav. 3	Carta geolitologica (1:25.000)
Tav. 4	Carta geomorfologia (1:25.000)
Tav. 5	Carta delle pericolosità (valanghe e frane) (1:25.000)

Tav. 6	Carta della vegetazione (1:10.000)
Tav. 7	Carta degli habitat Natura 2000 (1:10.000)
Tav. 8	Carta dell'assetto della viabilità e della sentieristica (1:25.000)
Tav. 9	Carta delle strutture e dei punti di interesse turistico (1:25.000)
Tav. 10	Carta assemblaggio PRGC vigenti (1:25.000)
Tav. 11	Carta degli edifici isolati (1:25.000 con estratti 1:5.000)
Tav. 12	Carta dei valori geologici (1:25.000)
Tav. 13	Carta dei valori floro-vegetazionali (1:25.000)
Tav. 14	Carta della sensibilità degli habitat (1:25.000)
Tav. 15	Carta dei valori faunistici (1:25.000)
Tav. 16	Carta del valore naturalistico (1:25.000)
Tav. 17	Carta della zonizzazione (1:10.000)
Tav. 18	Carta delle azioni SIC IT3320012 (1:10.000)
Tav. 19	Carta della viabilità e della sentieristica di progetto (1:5.000)
Tav. 20	Carta degli interventi di sviluppo (1:25.000)

ART 4. PERIMETRAZIONE

Nel PCS la perimetrazione del territorio del Parco come rappresentata nella TAV. 2, precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva.

Strade e sentieri che segnano il confine del Parco sono da ritenersi esterni all'area protetta; il perimetro è quindi definito sul lato di dette strade e sentieri più vicino all'area Parco, salvo specifica diversa indicazione contenuta nell'Allegato VI.

Nel caso dei corsi d'acqua e degli impluvi il confine è da intendersi coincidente con la linea passante per il punto a quota più bassa di scorrimento dell'acqua, salvo specifica diversa indicazione contenuta nell'Allegato VI.

Nel caso di crinali il confine è da intendersi con la linea passante per i punti a quota più elevata.

ART 5. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 42/96 il territorio del Parco è suddiviso, in base ai valori naturalistici, paesaggistici, sociali e culturali presenti, nelle seguenti zone omogenee, ai fini degli interventi di tutela, di valorizzazione e d'uso delle risorse. Tale suddivisione è riportata nella carta della zonizzazione (TAV. 17).

1. zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;
2. zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;
3. zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al Parco.

TITOLO II - NORME GENERALI

ART 6. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA E DIRETTIVE

Ai fini di un corretto adeguamento delle presenti norme con altre norme di settore, all'interno del Parco vale quanto previsto dalle Misure di conservazione del SIC IT3320012 (Prealpi Giulie settentrionali) riportate in Allegato I (Misure di regolamentazione applicabili in ambito Parco), ancorché non approvate nell'ambito della procedura prevista per i siti Natura 2000, dove le competenze attribuite all'ente gestore del SIC vengono aggiunte a quelle proprie dell'Ente parco.

Le eventuali modifiche delle misure di conservazione del Piano di gestione del SIC IT3320012 (Prealpi Giulie settentrionali) si intendono recepite nel PCS anche dopo la sua approvazione, anche senza alcuna altra modifica dello stesso.

ART 7. GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA

OBIETTIVI

Sono la conservazione e la valorizzazione delle emergenze geologiche presenti, evidenziate nell'allegata cartografia (TAV. 3 e 4).

I corsi d'acqua del Parco rappresentano un patrimonio di incomparabile valore naturalistico che come tale va adeguatamente preservato. In particolare essi sono caratterizzati da un'elevata biodiversità e da un'eterogeneità spaziale dei popolamenti che rendono tali habitat particolarmente vulnerabili.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

Sull'intero territorio del Parco sono vietati:

- la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche e paleontologiche, compresi i massi erratici diffusi nella piana fra Lischiazze ed il Fontanone Barman all'interno del Parco;
- il prelievo di reperti paleontologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Sono consentiti previo parere dell'Ente parco, interventi di manutenzione e miglioramento degli acquedotti esistenti, anche finalizzati allo sfruttamento degli stessi per la produzione di energia idroelettrica, nonché quanto previsto dal PCS per la valorizzazione turistica e didattica dell'area.

Qualora in seguito a studi e ricerche emerga la necessità di tutele naturalistiche particolari di sorgenti e corsi d'acqua, l'Ente parco potrà emanare apposite norme ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Parco.

Sono consentiti interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agrario previo parere vincolante dell'Ente parco ai sensi dell'art. 19 della L.R. 42/96.

ART 8. FLORA, VEGETAZIONE E HABITAT

OBIETTIVI

Sono la conservazione e la valorizzazione delle emergenze floro-vegetazionali presenti oltre che il ripristino della naturalità e la conservazione della biodiversità.

La flora, la vegetazione e gli habitat sono tutelati in tutte le loro forme ed aspetti.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

Su tutto il territorio del Parco è vietata:

- L'introduzione di specie vegetali alloctone, definite ed elencate nell'inventario della flora alloctona d'Italia (Celesti-Grappaw et al., 2010) o di specie che comunque non siano definite come spontanee nella check-list del Friuli-Venezia Giulia (Poldini et al., 2001);
- la raccolta, distruzione e detenzione di specie vegetali spontanee così come specificato per le zone RN e RG, secondo quanto disposto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC IT3320012 (Prealpi Giulie Settentrionali).

ART 9. FAUNA

OBIETTIVI

Sono il ripristino, il mantenimento e la valorizzazione, la conservazione di zoocenosi per quanto possibile naturali, ricche e in equilibrio con le componenti vegetali dell'area protetta.

In tale ottica il PCS mira al recupero degli habitat idonei alle componenti faunistiche con la diversità di ambienti e di condizioni di vita quali sono consentite dall'eterogeneità formale del territorio.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

Oltre a quanto già disposto dalla Legge e dal Regolamento all'interno dell'area protetta non sono ammesse:

- a. l'introduzione, reintroduzione e immissione da parte di soggetti diversi dall'Ente parco, di specie animali selvatiche;
- b. l'introduzione di specie animali selvatiche alloctone;
- c. la realizzazione di punti di foraggiamento o integrazione alimentare, fatti salvi quelli previamente autorizzati dall'Ente parco.

ART 10. PATRIMONIO STORICO – CULTURALE - ARCHITETTONICO

OBIETTIVI

Sono la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico – culturale compresa la sua componente architettonica.

Pertanto, su tutto il territorio dell'area protetta è vietato distruggere, danneggiare, adibire ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, i beni appartenenti a tale patrimonio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Lo stesso decreto disciplina la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

L'attività edilizia nell'ambito del Parco fa riferimento a quanto riportato nei diversi articoli e negli allegati delle presenti norme di attuazione del PCS.

ART 11. ATTIVITÀ TURISTICO – RICREATIVE E PRODUTTIVE

a. generalità

Sono ammesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche purché compatibili con la tutela del suolo, del sottosuolo, della flora, della vegetazione, della fauna, degli habitat, del paesaggio e del patrimonio storico – culturale, fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte dal Regolamento, dalle Misure di conservazione del SIC o evidenziate dal PCS.

b. sentieristica

La sentieristica funzionale all'attuazione del PCS è quella riportata nella TAV. 8 (Carta dell'assetto della viabilità e della sentieristica).

L'Ente parco provvede alla manutenzione della sentieristica esistente, definisce e concorre alla definizione di progetti per la realizzazione di nuova sentieristica e vie attrezzate, una volta verificata la loro compatibilità e non interferenza con la componente naturalistico-ambientale (geologia, flora, vegetazione e fauna), sulla base di un piano pluriennale della sentieristica predisposto di concerto con il CAI.

c. cicloturismo con mountain bike

L'attività cicloturistica con mountain bike si svolge lungo la viabilità principale e su quella funzionale, a tale scopo definita in un apposito elenco e relativa cartografia approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco.

In tale elenco possono essere indicati i percorsi interdetti alla circolazione delle mountain bike, in particolare sulla rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori ed alla tutela del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico - culturale.

d. arrampicata sportiva

Vale quanto previsto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC.

e. attività speleologica

Il Parco favorisce l'attività speleologica svolta con finalità di studio e di ricerca.

Tale attività deve fare riferimento al "Codice etico per l'esplorazione e la ricerca speleologica in paesi stranieri" dell'Unione Internazionale di Speleologia (UIS) - <http://uis-speleo.org>.

In aggiunta a quanto previsto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC, in sede di rilascio della prevista autorizzazione per l'attività speleologica, il Parco definisce, se ritenuto necessario in relazione al sito interessato, modalità realizzative e tempi dell'installazione e smantellamento dei campi speleologici.

I bivacchi esistenti, qualora in regola con le normative ambientali, paesaggistiche ed urbanistico – edilizie sono confermati.

f. campeggio mobile

Il campeggio con uso di tenda, di camper o roulotte sono vietati su tutto il territorio del Parco ad esclusione delle zone RP.

Sono consentiti bivacchi alpinistici, di una sola notte, in località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate e, pur in presenza di ricoveri montani o bivacchi, nel caso in cui essi non possano dare ospitalità perché al completo.

Con le stesse modalità è consentita la collocazione di tende da campeggio in un'area a ridosso degli edifici esistenti.

In deroga a quanto sopra e nel rispetto delle normative vigenti, può essere consentito, previa autorizzazione rilasciata dal Parco, il campeggio temporaneo a singoli o gruppi organizzati. Sono fatte salve le esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Ente parco.

g. Aspetti legati alle attività produttive

g.1 Conservazione degli ambiti pratici

La conservazione dei prati stabili è obiettivo del PCS e pertanto oggetto di incentivazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. L'Ente parco potrà differenziare gli incentivi in relazione alla ubicazione

delle aree, alla previsione di asporto della biomassa di risulta e ad altri parametri che contribuiscano a raggiungere meglio gli obiettivi di tutela del paesaggio e della biodiversità.

A tal fine, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio annuale, come determinato da specifico bando approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Regolamento.

g.2 Attività di pascolo

La conservazione dei pascoli è obiettivo del PCS.

Il presente PCS individua come attività incentivabili gli interventi tendenti al miglioramento del cotico erboso e delle condizioni ambientali dei pascoli, sia in quota che in fondovalle.

Si incentiva la monticazione delle malghe di proprietà pubblica e privata indicate dal PCS compatibilmente con i fondi di bilancio a disposizione.

A tal fine, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio annuale, come determinato da tabella approvata ed aggiornata dal Consiglio direttivo dell'Ente, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Regolamento, salvo altre incentivazioni di qualsiasi genere.

Per i pascoli e le malghe di proprietà pubblica verrà redatto uno specifico Piano di gestione sostenibile dei pascoli di proprietà pubblica, a cura dell'Ente parco, d'intesa con l'Ente proprietario.

Per la redazione di tale Piano l'organo gestore dovrà coordinarsi con Enti ed Istituzioni che già stanno lavorando su iniziative analoghe nell'area al fine di armonizzare le scelte da compiere con quelle già in atto.

Nelle more della redazione del citato Piano vale quanto disciplinato dal Regolamento del Parco, dalle Misure di conservazione del SIC e nell'Allegato II alle presenti norme.

g.3 Attività selvicolturali

Le attività selvicolturali all'interno del Parco vengono svolte secondo quanto disposto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC.

La gestione dei boschi di proprietà pubblica viene attuata mediante Piano di gestione forestale; questo interessa solo la zona RG e si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica, tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano annuale e pluriennale di gestione della fauna, del piano di gestione dell'area SIC e di altri piani di settore approvati dall'Ente parco. Viene redatto in base alla normativa vigente in materia.

Gli interventi selvicolturali devono essere prioritariamente finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali, applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna autoctona.

La revisione dei piani di gestione dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel Regolamento del Parco, nelle Misure di conservazione del SIC e nel presente PCS.

Le utilizzazioni forestali di boschi di proprietà privata seguono quanto previsto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC.

h. Aspetti legati ad altre attività

h.1 Attività edilizia

Obiettivo primario del piano per quanto riguarda l'attività edilizia è la conservazione del patrimonio storico-culturale, attraverso l'orientamento degli interventi di recupero e di trasformazione ammessi verso il rispetto

rigoroso e puntuale dei caratteri originari.

Ulteriore obiettivo è il perseguimento della congruità di ogni attività di tipo edilizio con le finalità proprie dell'area protetta.

L'attività edilizia viene svolta secondo le indicazioni riportate nei diversi articoli e negli allegati delle presenti norme di attuazione del PCS.

Qualora il restauro o il ripristino degli edifici esistenti comportino il riutilizzo di edifici o porzioni di edifici non più abitabili o agibili, dovrà essere verificata negli stessi la presenza di Chiroteri. In caso di presenza di queste specie dovranno essere seguite le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la conservazione dei Chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi", disponibili sul sito: <http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006700/6768-28-qcn-linee-guidachiroteri.pdf/view>.

Analoghe precauzioni dovranno essere adottate anche qualora venisse valutata la possibilità di rendere accessibili ai turisti ulteriori porzioni dell'ex sito minerario di Rio Resartico.

Nella progettazione degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche dovrà essere valutata prioritariamente la possibilità di convogliare le acque in rete fognaria provvista di impianto di trattamento finale. Nell'impossibilità di realizzare quanto sopra si dovrà comunque fare riferimento a quanto previsto al Capo III del D.Lgs. 152/2006 – Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi.

h.2 Viabilità e trasporti

La viabilità funzionale all'attuazione del PCS è quella riportata nella TAV. 8 (Carta dell'assetto della viabilità e della sentieristica) e nella TAV. 19 (Carta della viabilità e della sentieristica di progetto).

Si prevede inoltre all'interno del Parco la nuova realizzazione delle seguenti strade di servizio:

- Variante della strada comunale per Malga Coot in Comune di Resia;
- Strada forestale a servizio delle particelle n. 15 e 16 del PGF di Resiutta in Comune di Resia.

La costruzione di nuova viabilità dovrà prevedere specifiche misure di mitigazione degli interventi, quali a titolo esemplificativo:

- limitazione allo stretto necessario della fascia di cantiere;
- adozione di accorgimenti per impedire la diffusione di inquinanti e di polveri;
- utilizzo, ove possibile, per eventuali interventi di inerbimento, di fiorume locale o di miscugli di specie autoctone, di accertata provenienza, che ricalchino dal punto di vista qualitativo e quantitativo la composizione dei prati/pascoli della zona di intervento, tenendo conto dell'orizzonte altitudinale, e previsione di interventi atti a contenere la diffusione di specie avventizie infestanti.

Per i tratti di viabilità rientranti all'interno del perimetro del Parco la circolazione dei veicoli a motore si svolge secondo le indicazioni contenute nel Regolamento previsto dall'art 73 della LR 9/2007, alla cui definizione concorre anche l'Ente parco, e nelle more dell'approvazione dello stesso secondo le indicazioni contenute nel Regolamento del Parco.

Sono inoltre applicate le norme previste dalla Misure di conservazione del SIC.

Ai sensi del Regolamento è vietato il sorvolo di velivoli a motore a scopo turistico-amatoriale-sportivo, compreso l'eliski.

In ogni caso tutti i sorvoli con velivoli a motore e con alianti a quote inferiori a 500 m dal suolo, calcolato in ogni direzione, vanno autorizzati dall'Ente parco, fatti salvi i casi in cui questi siano legati ad interventi di soccorso e urgenti di protezione civile.

La mancata autorizzazione comporta l'erogazione di una sanzione amministrativa secondo i modi e i termini di cui al Regolamento del Parco.

h.3 Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione

L'attivazione di nuovi servizi turistici, ricettivi e di ristorazione deve essere conforme alle normative vigenti e in sintonia con le caratteristiche e finalità del Parco.

Il Comune interessato valuterà, per quanto di competenza, con l'Ente parco la compatibilità con gli obiettivi e le norme contenute nel presente PCS.

h.4 Settore dei servizi

E' vietata l'apertura di discariche.

L'attività estrattiva è normata dal Regolamento.

h.5 Anti incendio

La prevenzione e la lotta agli incendi rappresenta una priorità ed avverrà secondo la normativa vigente in materia e le indicazioni contenute nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che, in base all'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", deve prevedere, per le aree naturali protette regionali, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi.

h.6 Infrastrutture sciistiche

Nell'ambito del comprensorio sciistico di Sella Nevea sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti esistenti all'interno del Parco, nel rispetto della normativa vigente.

Sono altresì consentiti, previo parere dell'Ente parco sentito il Comune interessato, nuovi interventi finalizzati alla messa in sicurezza dalle valanghe delle piste esistenti.

TITOLO III – ZONIZZAZIONE

ART 12. ZONE RN

DEFINIZIONE

La zona RN, di tutela naturalistica (TAV 17 – zonizzazione), comprende le parti del territorio dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità.

Le zone RN comprendono in prevalenza gli ambienti naturali delle sommità montuose e delle parti superiori dei versanti – ambienti rupestri, ghiaioni, praterie, lande ad arbusti, boschi – ma anche aree di basso versante e di fondovalle, ove da decenni non si effettuano attività antropiche significative e che per la contiguità e complementarità con le aree sommitali possono costituire dei comprensori organici, ove mantenere i dinamismi naturali in corso.

Includono inoltre corsi d'acqua ed ambienti ipogei importanti dal punto di vista naturalistico, come attestato da numerosi studi condotti su di essi.

OBIETTIVI

Gli obiettivi generali per la zona RN sono la corretta conservazione e tutela del patrimonio naturalistico e della biodiversità.

Sono aree destinate ad assumere un preminente interesse scientifico e una fruizione turistica controllata delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali.

TUTELA DELLA VEGETAZIONE

Nella fascia al di sopra del limite naturale del bosco il fine primario è quello della conservazione e del ripristino della naturalità, al di sotto di tale limite assume una maggiore importanza la conservazione della biodiversità che potrà essere attuata anche con la salvaguardia, in certi casi, del paesaggio antropico tradizionale, ad esempio a prato o pascolo, da mantenersi con una gestione attiva, che verrà concordata con l'organo gestore.

Salvo i casi particolari ove gli interventi sono strettamente finalizzati alla tutela della biodiversità, la dinamica degli habitat naturali e delle specie deve essere lasciata alla libera evoluzione, in modo da favorire il ripristino e il raggiungimento di condizioni di naturalità ed equilibrio ecologico.

La complessità delle cenosi presenti e la conoscenza solamente parziale delle stesse, impongono costanti azioni di monitoraggio e ricerca.

Le attività umane ammesse sono regolamentate per ridurre al minimo il disturbo e eventuali impatti negativi sulle componenti naturali, in maniera particolare nelle zone ed in relazione alle specie più sensibili e/o vulnerabili.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

Sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico, nonché interventi strettamente finalizzati agli obiettivi cui la zona è destinata.

Nella zona RN è vietato:

- raccogliere tutte le specie vegetali, inclusi i funghi, salvo deroga concessa dall'Ente parco su richiesta motivata per scopo scientifico o di ricerca, ovvero nei casi previsti dal Regolamento del Parco;
- realizzare nuovi sentieri fatto salvo quelli proposti dall'Ente parco e dalle Amministrazioni locali dei comuni interessati dall'area protetta, previa verifica di compatibilità e non interferenza con la componente naturalistico – ambientale (geologia, flora, vegetazione e fauna), nell'ambito dell'autorizzazione prevista dall'art. 20;
- realizzare impianti eolici, elettrodotti non interrati e centraline idroelettriche;
- in relazione a particolari esigenze di conservazione di specie e habitat, uscire dalla sentieristica ufficiale del Parco nelle zone in cui l'accesso verrà eventualmente interdetto con atto del Consiglio direttivo, salvo deroga concessa dall'Ente parco su richiesta motivata per scopo scientifico o di ricerca ovvero nei casi previsti dal Regolamento del Parco.

CORSI D'ACQUA

Sui corsi d'acqua compresi in zona RN sono vietate:

- le nuove opere di captazione fatte salve, previa autorizzazione da parte dell'Ente parco, le derivazioni ad uso idropotabile per rifugi, malghe ed eventuali altre piccole strutture. Sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente parco gli interventi inerenti le opere già esistenti, sempre che gli stessi siano compatibili con la tutela dei contenuti naturalistici e paesaggistici del Parco;
- le opere di scavo condotte nelle immediate vicinanze delle sorgenti e degli alvei, salvo interventi di manutenzione e ripristino di opere esistenti condotti previa autorizzazione e secondo le disposizioni dell'Ente parco.

INFRASTRUTTURE

Sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ed adeguamento dei sentieri esistenti; varianti agli stessi e nuovi sentieri sono ammessi purché compatibili con gli obiettivi di tutela naturalistica e paesaggistica propri della zona RN, previa autorizzazione dell'Ente parco.

Si prescrive di privilegiare, compatibilmente con la sicurezza strutturale dell'opera da realizzare o mantenere, l'impiego di materiale lapideo e di legname reperibile in loco, nel rispetto degli aspetti tipologici tradizionali.

E' vietata la realizzazione di nuova viabilità.

ATTIVITÀ EDILIZIE

Alcune testimonianze delle attività umane sono tuttora presenti (casere, stavoli, carbonaie, trincee, teleferiche, villaggi, miniere, testimonianze devozionali, ecc.) e per alcune di esse, individuate di volta in volta e oggetto di specifica progettazione, possono essere previsti recuperi testimoniali, nel pieno rispetto dell'integrità dell'ambiente naturale in cui sono inserite.

E' vietata la costruzione di nuovi fabbricati ad esclusione di quelli direttamente connessi con le finalità della zona stessa, previa verifica di compatibilità e non interferenza con la componente naturalistico – ambientale (geologia, valanghe, flora, vegetazione e fauna) nell'ambito dell'autorizzazione prevista dall'art. 20.

Sono interventi direttamente connessi con le finalità della zona i piccoli ricoveri o i punti di appoggio funzionali alle attività di conservazione degli elementi naturali fino ad un massimo di 150 mc.

Sono ammessi, previa verifica di compatibilità di cui sopra, gli interventi di restauro, ripristino ed ampliamento

degli edifici esistenti, i quali possono essere destinati a bivacchi, ricoveri e strutture per la gestione naturalistica, la didattica e la ricerca. Gli ampliamenti sono consentiti nella misura strettamente necessaria alla realizzazione o all'adeguamento dei servizi sanitari e degli impianti tecnologici e comunque non oltre il 20% del volume esistente qualora non in contrasto con altre normative vigenti.

ATTIVITÀ AGRO-FORESTALE

Obiettivi specifici

La zona RN di tutela naturalistica comprende i boschi dove non sono previsti prelievi a fini produttivi.

Gli obiettivi della gestione forestale in tale zona sono:

- lasciare alla libera evoluzione le formazioni forestali ove da decenni non si eseguono interventi e che si ritiene ormai abbiano raggiunto un stadio di equilibrio con i fattori stazionali;
- assecondare l'evoluzione delle formazioni forestali verso un equilibrio ecologico prossimo a quello naturale.

Gli obiettivi della gestione delle aree a pascolo nella zone RN sono:

- mantenere le attività zootecniche nella aree ove storicamente queste sono state svolte, in quanto finalizzate al mantenimento di habitat di importanza naturalistica per la componente floristico-vegetazionale o per quella faunistica, previo monitoraggio costante degli effetti sugli habitat tutelati;
- favorire il recupero di aree a pascolo ove ciò sia finalizzato a conservare e migliorare elementi di pregio naturalistico.

Prescrizioni, divieti e vincoli specifici

Sono ammessi interventi speciali da attuare nell'ambito di specifiche azioni finalizzate al mantenimento della naturalità o della biodiversità vegetale o animale, quali, ad esempio:

- il ripristino di aree a pascolo o a prato anche in zone ove, in seguito alla ricolonizzazione, si è in presenza di bosco;
- la formazione di radure od altri interventi che interrompano la evoluzione naturale del soprassuolo forestale.

Il materiale legnoso di risulta può essere utilizzato per opere in loco ovvero quale combustibile nelle strutture adibite a ricovero persone e bivacco presenti all'interno della RN.

In Comune di Resia è vietato il pascolo nell'area di "Riserva floristica e di tutela idropotabile di Berdo di sopra" così come individuata nella cartografia allegata alle presenti norme (Allegato III).

Gli interventi agro-silvo-pastorali nelle zone RN devono essere condotti con modalità tradizionale di tipo estensivo e finalizzate al mantenimento degli habitat interessati.

ART 13. ZONE RG

DEFINIZIONE

La zona RG, di tutela generale (TAV. 17 – zonizzazione), comprende le parti del territorio dove è perseguito lo sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione o il miglioramento del patrimonio naturalistico, della biodiversità e del paesaggio.

Sono comprese in prevalenza le aree dei versanti e di fondovalle costituite da boschi, pascoli e prati spesso abbandonati ed in via di naturale ricolonizzazione arboreo-arbustiva e le aree con stavoli.

In tale zona ricadono inoltre malghe attive, strutture per l'agriturismo, strade ed infrastrutture a rete.

OBIETTIVI

Sono quelli di seguito indicati:

- salvaguardare e mantenere alta la biodiversità delle formazioni boschive e nel contempo consentire uno sfruttamento della risorsa forestale compatibile con la garanzia della funzione regimante e della stabilità dei pendii;
- mantenere i prati-pascoli mediante sfalcio da attuare di preferenza a fine fioritura, possibilmente con asporto della biomassa;
- mantenere i pascoli mediante pascolamento funzionale alla conservazione di tali habitat;
- mantenere le radure e gli ambienti di ecotono forestale;
- conservare l'ambiente degli stavoli compresi i prati circostanti e le relative varietà locali dei fruttiferi con opportune pratiche di arboricoltura e di sfalcio.

Le attività agricole e forestali attuate nella zona RG rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

Nella zona RG è vietata la raccolta delle specie vegetali di "Direttiva Habitat" (Allegato II e IV), così come previsto anche dall'art. 59 della L.R. 9/2007, di Lista Rossa, di interesse regionale (Decreto n. 74/Pres del 20/03/2009 previsto dall'art. 96 della L.R. 9/2007), dal Regolamento del Parco o di quant'altre considerate di particolare importanza naturalistica (endemismi o rarità peculiari del territorio del Parco) che il Consiglio direttivo del Parco, sentito il parere degli esperti, deciderà di integrare negli elenchi ufficiali delle specie protette, salvo deroga su richieste motivate per scopo scientifico.

E' consentita la raccolta dei funghi che potrà essere appositamente regolamentata.

INFRASTRUTTURE

Per la sentieristica, sono ammessi interventi di manutenzione, adeguamento e nuova costruzione, tenendo comunque conto che non vi siano incompatibilità ed effetti negativi con la componente naturalistico-ambientale.

Per la viabilità agro-forestale sono ammessi interventi di manutenzione, riatto, ristrutturazione e nuova costruzione. L'Ente parco potrà prevedere, per gli obiettivi propri dell'area protetta, eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto alle norme vigenti in materia, comprese quelle riguardanti le modalità ed i periodi in cui eseguire i lavori per non interferire con le caratteristiche naturalistiche, soprattutto con la componente faunistica.

Per le proprietà pubbliche la programmazione della viabilità agro-forestale avverrà nell'ambito dei Piani di gestione forestale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 35 comma 3 della L.R. 9/2007.

Si prescrive di privilegiare l'impiego di materiale lapideo e di legname reperibile in loco, nel rispetto degli aspetti tipologici tradizionali.

È ammessa la realizzazione di infrastrutture a rete nel rispetto della compatibilità con gli obiettivi di tutela degli aspetti naturalistici e paesaggistici.

ATTIVITÀ EDILIZIE

Sono ammessi gli interventi di restauro, ripristino ed ampliamento degli edifici esistenti secondo le indicazioni

di seguito riportate e comunque solo se finalizzati ad attività connesse alla gestione dell'area protetta ed a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio, previa verifica di compatibilità con le finalità del Parco.

Pertanto sono ammessi interventi finalizzati alle seguenti attività:

- agro-zootecnica: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati rurali e delle relative pertinenze. Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi unicamente per i ricoveri di animali nell'ambito di progetti organici di sviluppo aziendale;
- turistico-ricettiva, previa presentazione di progetto di impresa da approvare a cura dell'Ente parco: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento non oltre il 20% del volume esistente;
- attività di osservazione naturalistica, didattica ambientale, vigilanza, studi e ricerca: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento fino ad un massimo di 150 mc. Sono ammessi interventi di nuova costruzione qualora rientrino nei programmi di settore dell'Ente parco.
- recupero edilizio a fini privati connesso alla manutenzione delle pertinenze a scopo di tutela dei prati e della biodiversità, con ampliamento non oltre il 20% del volume esistente o preesistente adeguatamente dimostrato.

ATTIVITÀ AGRO-FORESTALE

Obiettivi specifici

Gli obiettivi della gestione delle aree forestali, a prato e a pascolo nella zona RG sono:

- mantenere la gestione forestale in base ai principi della selvicoltura naturalistica nelle aree ove tradizionalmente l'attività viene svolta al fine di perseguire le finalità di sviluppo socio-economico dell'area protetta;
- sperimentare forme di trattamento dei boschi finalizzate ad obiettivi particolari di interesse naturalistico, paesaggistico o altre finalità connesse con gli obiettivi propri del Parco;
- mantenere e incentivare le attività agro-zootecniche nelle aree ove storicamente queste sono state condotte;
- mantenere ed incentivare la conservazione ed il recupero di aree a pascolo e prato, anche a prescindere dall'attività zootecnica, sia per motivazioni di ordine socio-economico, culturale e paesaggistico, sia in quanto sono il presupposto per il mantenimento di habitat, seppure di origine secondaria, di elevato valore naturalistico;
- garantire la prosecuzione e incremento delle colture agrarie, delle aree a pascolo e degli allevamenti in atto all'entrata in vigore del Piano, ancorché a gestione estensiva, al fine di garantire l'economicità alle aziende agricole che interessano superfici comprese nel perimetro del Parco;
- favorire la nascita e lo sviluppo di attività agro-silvo-pastorali a basso impatto ambientale (es. agricoltura biologica) ed a gestione estensiva negli ambienti storicamente destinati all'attività primaria.

Prescrizioni, divieti e vincoli specifici

Nella zona RG le attività di gestione forestale, così come definite all'art. 14 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, possono venire attuate in base alle norme vigenti in materia e in particolare a quanto previsto nelle Misure di conservazione del SIC.

L'Ente parco esprime, per la parte di competenza, parere vincolante sui progetti dei Piani di gestione forestale che interessano boschi ricadenti all'interno del perimetro dell'area protetta.

Accanto alla funzione di produzione legnosa, che comunque viene garantita, è opportuno che i Piani di gestione forestale prevedano forme di gestione dei boschi pubblici finalizzate a migliorare funzioni ecologiche, in coerenza con gli obiettivi dell'area protetta.

Tutti gli interventi di utilizzazione boschiva all'interno del Parco, indipendentemente dai quantitativi tagliati, devono essere preventivamente comunicati all'Ente parco al fine della valutazione di non interferenza con la tutela della flora e della fauna, con attività escursionistiche o con altre attività del Parco.

Per le proprietà pubbliche il Comune proprietario dei boschi comunica all'Ente parco le aree che intende utilizzare direttamente o che intende assegnare come "combustibile" o "diritto di legnatico" agli aventi diritto.

L'Ente parco prende atto della richiesta pervenuta e formula entro il termine di 15 giorni eventuali indicazioni di carattere tecnico, finalizzate alla conservazione degli ecosistemi forestali interessati dagli interventi. Trascorso tale termine il taglio può essere eseguito.

Non vanno di norma previsti nell'ambito dell'area Parco interventi di "raccolta ramaglia" da parte di privati che non siano contestuali a lotti ordinari o a concessioni a uso combustibile o diritto di legnatico.

Le attività agro-zootecniche possono essere attuate nelle zone RG in base alle ordinarie pratiche colturali, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento del Parco e dalle Misure di conservazione del SIC.

Per le aree agricole l'Ente parco potrà prevedere, per specifici obiettivi propri dell'area protetta, eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto alle ordinarie pratiche colturali.

Particolare attenzione dovrà essere posta negli sfalci nelle zone di nidificazione del re di quaglie (*Crex crex*), non effettuando gli interventi nel periodo della cova (non prima del 15 luglio) ed effettuandoli con particolari modalità in presenza di giovani non volanti.

Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione sostenibile dei pascoli di proprietà pubblica, in particolare in funzione della conservazione di specie di uccelli che nidificano a terra e delle comunità di invertebrati, l'attività di pascolo transumante verrà autorizzata secondo quanto previsto dall'art. 11.g.2 e nell'Allegato II.

Al fine di rispondere a particolari esigenze ecologiche potranno essere emanate ulteriori specifiche prescrizioni.

ART 14. ZONE RP

DEFINIZIONE

Le zone RP sono quelle ricadenti nel territorio del Parco destinate ad infrastrutture e strutture funzionali al Parco.

Nella cartografia alla TAV. 17 viene individuata l'unica zona RP compresa nel Parco naturale delle Prealpi Giulie e rappresentata dall'area di Pian dei Ciclamini in Comune di Lusevera.

STRUTTURA DI PIAN DEI CICLAMINI

Gli interventi ammissibili sulla struttura ricettiva - informativa di Pian dei Ciclamini sono quelli necessari a garantire, anche per il futuro, la funzionalità e la gestibilità della struttura ricettiva stessa.

Interventi ammissibili

Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono ammessi interventi di adeguamento e dotazione di nuovi impianti tecnologici, ovvero la realizzazione, tramite modesti ampliamenti contenuti nel limite del 20% del volume esistente misurato vuoto per pieno, dei volumi tecnici che si rendono necessari alla funzionalità dell'edificio. Sono ammesse nuove costruzioni per gli edifici destinati ad attività didattica-naturalistico-ricreativo e ricettivo.

Tipologia d'interventi

I volumi tecnici di cui sopra dovranno avere caratteristiche tecniche coerenti con il fabbricato esistente e integrarsi nel contesto ambientale sia per quanto riguarda l'articolazione e la dimensione dei nuovi corpi di fabbrica che per quanto attiene la scelta dei materiali da impiegare e delle relative finiture.

ART 15. EDIFICI ISOLATI

DEFINIZIONE

Sono tutti i fabbricati rurali compresi nel perimetro del Parco (TAV. 11), un tempo destinati all'attività agricola e zootecnica, che versano per lo più in stato di abbandono con il conseguente degrado ed inselvaticamento del terreno di pertinenza.

Per gli edifici allo stato di rudere, sono ammesse attività di ripristino dello stato originario a condizione che gli interventi previsti nel progetto di ricostruzione rispettino i caratteri originari del fabbricato, ingombro, tipologia costruttiva, materiali impiegati, desumibili da documentazione grafica e cartografica o in mancanza da pari documentazione riferita a edifici consimili della stessa area.

E' ammessa la ricostruzione di volumi preesistenti, demoliti e non ancora ricostruiti, previa presentazione di documentazione provante la consistenza.

La ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto del Codice Civile, delle norme edilizie di riferimento e dei relativi regolamenti.

OBIETTIVI

Obiettivo primario é il recupero degli edifici esistenti e dei ruderi per attività compatibili con la gestione e la fruizione culturale e turistica del Parco, oltre che per i fini agricoli e residenziali. Il recupero degli edifici deve essere strettamente connesso con il recupero delle aree di pertinenza.

DESTINAZIONI D'USO

Attività agricola, zootecnica, agriturismo e residenziale; attività compatibili con la gestione e la fruizione culturale e turistica del Parco e comunque ogni attività compatibile con la zona di appartenenza.

Qualunque tipo di intervento edilizio sugli edifici di cui sopra dovrà essere preceduto dalla compilazione della scheda di rilevamento degli edifici isolati allegata alle presente norme (Allegato V).

MODALITÀ D'ATTUAZIONE

Intervento diretto.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi succitati gli interventi non sottostanno a vincoli di titolarità.

PRESCRIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE

Sono ammessi limitati ampliamenti, nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio originario, regolati dagli articoli di ciascuna zona nel quale l'edificio si trova.

Al fine di consentire il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed ambientali degli edifici dell'architettura

rurale tradizionale, gli interventi sino alla ristrutturazione compresa, che portino delle migliorie igienico-funzionali, sono consentiti anche in deroga ai parametri relativi all'altezza dei vani, e al rapporto aeroilluminante.

L'altezza dei locali preesistenti può essere mantenuta anche in caso di cambio di destinazione d'uso dei locali stessi.

Nelle pertinenze scoperte degli edifici è ammessa la realizzazione interrata di serbatoi di gas per uso domestico.

Nell'Allegato IV alle presenti norme si riportano le linee guida da seguire nel restauro o ripristino del patrimonio edilizio storico.

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE, IDRAULICHE E VALANGHIVE

Sono esclusi dall'edificabilità i sedimenti individuati nelle carte delle pericolosità allegata alla relazione geologica di data 09 dicembre 2014, negli estratti "E" (quattro sedimenti), "F" (tre sedimenti), "H" (due sedimenti)

Nel sito di Casera Coot e per tutte le aree individuate dalla CLPV del Friuli Venezia Giulia si applica quanto previsto dall'art.9, titolo II, delle vigenti Norme di Attuazione del PAI, che disciplina gli interventi ammissibili per le aree classificate a pericolosità molto elevata P4.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla sottoscrizione, relativamente alle opere di urbanizzazione ed alla erogazione di altri servizi pubblici (quali, ad esempio, la raccolta rifiuti, lo scuolabus ecc.), di un atto unilaterale d'obbligo da parte del concessionario con il quale lo stesso si impegna o alla realizzazione in proprio di opere e servizi o ad assumere a proprio carico gli oneri che ne derivano all'Ente parco o al Comune .

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio dovrà essere stipulata una convenzione tra le parti da cui risulti per i richiedenti l'obbligo:

- di procedere ogni anno allo sfalcio dell'erba nelle aree di loro proprietà o concesse in affitto al fine di garantire la fruibilità della zona ed il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche;
- ad eseguire i lavori di manutenzione delle sistemazioni del terreno e della viabilità rurale privata.

In tale convenzione verrà sancita la possibilità di intervento pubblico in caso di inadempienza del privato con successivo recupero delle spese sostenute e verranno stabilite le modalità di tale intervento sostitutivo.

INCENTIVI

L'Ente parco, tenuto conto delle proprie disponibilità di bilancio, può incentivare in tutto o in parte interventi di recupero, ripristino e restauro del patrimonio storico-culturale-architettonico di particolare significatività e compatibili con gli obiettivi di tutela naturalistica e paesaggistica.

DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

Le attività di edilizia all'interno del Parco verranno disciplinate da apposito Regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio Direttivo.

Nelle more dell'approvazione del suddetto Regolamento vale quanto disposto dal Titolo V.

TITOLO IV - DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER LE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, DI MONITORAGGIO E DI RICERCA E PER I RAPPORTI TRANSFRONTALIERI E TRANSNAZIONALI

ART 16. INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEI TERRITORI DEL PARCO

In attuazione delle proprie finalità istitutive il Parco promuove, autonomamente o coordinandosi con altri soggetti pubblici e privati, azioni ed interventi finalizzati al conseguimento di uno sviluppo sostenibile ed al miglioramento della qualità della vita nel proprio territorio di riferimento.

Sostiene tali iniziative attivando e mantenendo adeguati percorsi partecipativi in grado di garantire la più ampia informazione sulle azioni da intraprendere e maggior condivisione delle stesse.

Gli interventi da attuarsi all'interno delle zone così come descritte nel presente Piano devono essere coerenti con le norme e le direttive indicate per le stesse.

L'elenco delle iniziative è riportato nel documento "Interventi proposti per lo sviluppo socio-economico e culturale del Parco".

ART 17. ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, DI MONITORAGGIO, DI RICERCA E DIDATTICHE

Il Parco si pone come finalità l'incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare.

La ricerca scientifica rappresenta obiettivo primario all'interno del territorio del Parco, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali.

L'Ente parco definisce, regola, sostiene e valuta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la promozione della conoscenza del Parco e della sua natura e per la gestione del suo territorio.

Il Parco provvede, tra l'altro, a programmare sia il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano, sia la raccolta sistematica di informazioni circa gli effetti delle azioni svolte dall'Ente, dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione e da quanti hanno titolo ad intervenire entro i confini del Parco.

L'Ente parco dovrà anche definire le modalità del monitoraggio ambientale, ovvero la cadenza dei rilevamenti e la natura dei dati raccolti.

Le attività scientifiche, di monitoraggio, di ricerca e didattiche sono di norma quelle definite nei seguenti documenti:

- interventi proposti per lo sviluppo socio-economico e culturale del Parco (facente parte integrante del presente PCS);
- piano pluriennale di gestione della fauna;
- piano di gestione dell'area SIC IT3320012;
- piano annuale e pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale.

Copia di tutte le ricerche deve essere consegnata all'Ente parco che ne curerà la diffusione anche alle Amministrazioni comunali coinvolte.

L'inosservanza della consegna potrà comportare provvedimenti sanzionatori a carico del soggetto responsabile con specifico provvedimento del Consiglio Direttivo.

ART 18. RAPPORTI TRANSFRONTALIERI E TRANSNAZIONALI

Considerate la propria collocazione geografica, le caratteristiche naturali, paesaggistiche e storico – culturali e le finalità istitutive, il Parco assume come riferimento della propria attività i rapporti transfrontalieri e transnazionali.

A tal fine conforma le proprie azioni ai protocolli della Convenzione delle Alpi e alle indicazioni operativo – progettuali elaborate in seno ad Europarc e alla rete delle Aree Protette Alpine (Alparc).

In particolare riconosce nel Parco nazionale sloveno del Triglav il proprio partner transfrontaliero di riferimento, impegnandosi ad elaborare, proporre e realizzare con lo stesso iniziative volte alla protezione della natura ed all'armonico sviluppo sostenibile dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, anche tenuto conto del progetto generale europeo della Rete Natura 2000.

L'organo gestore si fa promotore di iniziative e rapporti che vedano coinvolti altri enti, istituzioni ed associazioni, sia in Italia che all'estero, che condividono esperienze conformi alle finalità istitutive dell'area protetta, nei settori naturalistico, storico, culturale e socio – economico.

Promuove inoltre, coinvolgendo gli altri soggetti interessati, l'estensione del territorio del Parco al fine di addivenire ad un collegamento territoriale con il Parco nazionale del Triglav.

ART 19. SISTEMA DELLE AREE REGIONALI DI INTERESSE AMBIENTALE (S.A.R.A.)

Il Parco è parte integrante del Sistema delle Aree Regionali di interesse Ambientale (S.A.R.A.). Nell'ambito di questo conforma le proprie iniziative alle linee guida concordate con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con gli altri vari soggetti facenti parte del Sistema.

Il Parco riconosce negli organi gestori delle aree facenti parte del S.A.R.A. soggetti istituzionali privilegiati con cui rapportarsi nella definizione e attuazione di iniziative di conservazione e sviluppo. In particolare concorda e realizza tali iniziative con il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.

TITOLO V – AUTORIZZAZIONI

ART 20. AUTORIZZAZIONI

Ai fini dell'attuazione del PCS gli interventi di qualsiasi tipo eseguiti in area Parco, ad esclusione di quelli di ordinaria manutenzione e di gestione qualora non in contrasto con il presente piano, sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente parco.

Gli interventi di cui all'art. 19 della L.R. 42/96 e s.m.i. sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Ente parco secondo quanto previsto dal relativo esposto.

Per le altre tipologie di interventi ammessi dalle presenti Norme di attuazione, l'Ente parco esprime il proprio parere previa presentazione di specifica istanza corredata da adeguati documenti tecnici, entro 15 giorni dalla domanda; decorso tale periodo l'intervento può essere realizzato.

In caso di carenza nella documentazione presentata e previa relativa richiesta di integrazione da parte dell'Ente parco, i tempi per la conclusione del procedimento sono sospesi sino alla consegna di quanto richiesto. I tempi possono altresì essere sospesi in caso del perdurare di condizioni atmosferiche che non consentano adeguati sopralluoghi nelle aree interessate dall'intervento da autorizzare.

TITOLO VI – SANZIONI

ART 21. SANZIONI

Ove non già stabilite si rimanda alla L.R. 42/96, al Regolamento del Parco ed alla normativa di settore per l'identificazione di adeguate sanzioni dovute per il mancato rispetto alle prescrizioni contenute nel presente PCS.

ALLEGATO I – Misure di conservazione SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali

Legenda:

RE: Regolamentazione

MISURE GENERALI

INFRASTRUTTURE		
VIABILITA' FORESTALE (come definita dall'art. 35 della L.R. 9/2007)		
RE	1	Divieto di realizzazione ex novo su superfici ritenute di pregio ecologico-naturalistico individuabili negli habitat 4070* Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>) 6230* Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane, 8240* Pavimenti calcarei
RE	2	Divieto di realizzare nuove strade nella Riserva forestale della Valle del Rio Nero (" <i>Area forestale di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione</i> " L.R. 23 aprile 2007 n. 9. art. 67)
RE	3	Divieto di realizzazione di nuova viabilità circolare, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista dal Piano di gestione
RE	4	<p>Interdizione dell'uso di macchine e mezzi a motore lungo le strade forestali dal tramonto all'alba dal 1 gennaio al 31 maggio, salvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigenze di pubblica utilità; - conduzione del fondo ed accesso ai beni immobili in proprietà e possesso; - accesso ad agriturismi in esercizio o a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno; - mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone disabili; - per esigenze legate all'attività venatoria dal 1 al 15 gennaio e dal 15 al 31 maggio e, solo in casi legati a censimenti, foraggiamenti, recupero e trasporto di spoglie, dal 15 gennaio al 15 maggio; - monitoraggi scientifici autorizzati dall'Ente gestore; - ulteriori casistiche individuate dall'Ente gestore del Sito tramite Valutazione di incidenza o parere motivato. <p>Le autorizzazioni al transito notturno, con l'eccezione dei casi a) e c), sono rilasciate dall'Ente gestore</p>
IMPIANTI DI TURISMO INVERNALE E STRUTTURE ANNESSE		
RE	5	Divieto di ampliamento di impianti preesistenti su habitat prioritari od in habitat contenenti specie di interesse prioritario (accertate)
RE	6	Sulle piste da sci divieto di trattamenti fitosanitari o di fertilizzazione, dopo la eventuale fase di idrosemina iniziale e divieto di utilizzo di sostanze chimiche per la stabilizzazione del manto nevoso
RE	7	I bacini di raccolta d'acqua per gli impianti di innevamento esistenti nel caso di manutenzione straordinaria ed i bacini di nuova costruzione devono avere anche funzioni naturalistiche

RE	8	Obbligo di demolizione degli impianti dismessi, dell'asporto del materiale di risulta, della messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva e di ripristino a verde totale dei tracciati
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE		
RE	9	Obbligo di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione
RE	10	Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, ecc.) andranno realizzate al di fuori del periodo febbraio-luglio. Eventuali deroghe motivate dovranno essere conseguenti ad opportuna valutazione di incidenza o parere motivato dell'Ente gestore, ad esclusione degli interventi di urgenza, che potranno essere realizzati in qualsiasi momento, previa comunque comunicazione all'Ente gestore
RE	11	Sono consentiti gli impianti fotovoltaici preferibilmente su coperture di edifici principali o secondari e solo in caso di particolari difficoltà tecniche nelle vicinanze degli stessi, purché dimensionati per soddisfare il fabbisogno energetico di autoconsumo di malghe, rifugi o altri edifici
RE	12	Divieto di realizzazione di strutture aeree nei passi di migrazione, individuati attraverso il Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000.
RE	13	Divieto di realizzazione di strutture aeree all'interno della Riserva Forestale della valle del Rio Nero (" <i>Area forestale di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione</i> " L.R. 23 aprile 2007 n. 9. art. 67)
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE		
RE	14	Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione obbligo di rimozione o mitigazione dei manufatti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario
RE	15	Obbligo, per i progetti che prevedono l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, di costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica di interesse comunitario e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale
RE	16	Rimozione o mitigazione dei manufatti esistenti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario

ZOOTECNIA E AGRICOLTURA		
RE	17	Pascolo andante con divieto di stazionamento notturno delle greggi nella zona dell'ex poligono militare della Valle del Mea (cfr ALLEGATO II)
RE	17	Pascolo andante con divieto di stazionamento notturno delle greggi nella zona dell'ex poligono militare della Valle del Mea.
RE	18	Transiti per la transumanza stagionale delle greggi: predisposizione da parte di ciascun pastore richiedente di un "RAPPORTO DI PASCOLO", ante e post alpeggio,
RE	19	Interdizione del pascolo fino a fine giugno nell'area presso Casera Caal per la tutela del Re di quaglie
RE	20	Definizione da parte dell'Ente gestore della compatibilità dei carichi ovini sulla base dei rapporti di pascolo e dei risultati dei monitoraggi floristico-vegetazionali

RE	21	Divieto di immissione di pesci nelle pozze di abbeverata
RE	22	Obbligo a realizzare gli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio nel periodo compreso fra il 30 settembre e il 31 dicembre. Obbligo di mantenere in loco, in una distanza massima di 100 metri dalla pozza, e per un arco temporale di almeno un anno, il materiale di scavo proveniente dagli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio
RE	23	Divieto di introduzione e di coltivazione di colture annuali OGM

ATTIVITÀ FORESTALE		
RE	24	<p>Qualunque intervento di utilizzazione, sia esso subordinato ad un'autorizzazione o meno, deve essere accompagnato da una segnalazione/richiesta di taglio. In detta segnalazione/richiesta va specificato se nell'area oggetto di intervento o nelle sue immediate adiacenze, fino ad una distanza pari a 100 metri dal confine esterno dell'area oggetto di utilizzazione, nonché lungo le linee di eventuale esbosco, vi siano piante con cavità anche solo potenzialmente idonee ad ospitare specie animali di interesse comunitario, oppure alberi con nidi di uccelli di interesse comunitario, oppure arene di canto/zone di nidificazione di galliformi.</p> <p>In seguito a detta segnalazione/richiesta di taglio, deve essere effettuato un sopralluogo da parte di personale qualificato del Corpo Forestale Regionale, o dell'Ente gestore, o indicato da questo, per le opportune verifiche ed eventuali integrazioni.</p> <p>In presenza di queste piante/aree, le utilizzazioni non potranno essere svolte nel periodo compreso fra il 1° di marzo e il 30 giugno.</p> <p>In presenza di accertate aree riproduttive (zone di nidificazione o di allevamento della covata) del gallo cedrone, le utilizzazioni sono ugualmente precluse nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno, fino a una distanza di 100 metri dall'area ritenuta sensibile. Tale distanza vale anche per le linee di eventuale esbosco o di avvicinamento all'area di utilizzazione con mezzi motorizzati che avvenga al di fuori della viabilità silvo pastorale</p>
RE	25	Divieto di effettuare attività selvicolturali nella Riserva forestale della valle del Rio Nero (" <i>Area forestale di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione</i> " L.R. 23 aprile 2007 n. 9. art. 67)
RE	26	Istituzione dell'Area di rispetto faunistico Monte Chila. Divieto di effettuare utilizzazioni forestali nell'Area di rispetto faunistico del M. Chila nel periodo compreso fra il 1 di gennaio e il 15 di giugno
RE	27	<p>Rilascio di 2 alberi vivi per ettaro di grandi dimensioni (diametro superiore a 50 cm, se presenti) e/o con cavità di nidificazione utilizzate dai Picidi (in particolare abete bianco e faggio). In assenza di piante di grandi dimensioni, vanno rilasciate comunque 2 piante a ettaro, da lasciare alla libera evoluzione, scelte fra le più grandi del popolamento.</p> <p>Dette piante vanno segnalate in modo chiaro ed evidente, in modo che nel corso delle utilizzazioni possano essere riconoscibili.</p> <p>Le piante vanno rilasciate in modo sparso. L'unità minima di riferimento per il computo del numero di piante da rilasciare è la particella forestale o, in caso di assenza del particellare, una superficie pari a 20 ettari</p>
RE	28	Divieto di taglio di alberi che presentino cavità idonee alla nidificazione di specie di interesse comunitario e/o che ne ospitino i nidi, non necessariamente in cavità: RE33

PESCA		
<p><i>Le specie di pesci presenti (Fonte dati Ente Tutela Pesca - ETP), versano in uno stato di conservazione buono in Regione; pertanto non si è ritenuto di dover attivare misure regolamentari o di gestione attiva specifiche, garantendo la conservazione di tali specie attraverso attività di monitoraggio a cura dell'ETP nonché la tutela degli habitat di gravitazione delle stesse."</i></p>		
RE	39	- divieto di utilizzare come esca pesce vivo non appartenente a specie

		<p>autoctone</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di valutazione d'incidenza per gli interventi di immissione per fini di pesca. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamento o da cattura, - è vietata l'individuazione di nuovi tratti di acque idonee alle gare di pesca, - obbligo di valutazione d'incidenza per le gare di pesca
--	--	---

TURISMO E FRUIZIONE DELL'AREA		
RE	40	L'Ente gestore, sulla base del risultato dei monitoraggi, può individuare eventuali altre aree sensibili nelle quali limitare le attività di escursionismo, climbing, torrentismo, sci fuori pista, ecc.
RE	41	Obbligo di nulla osta da parte dell'Ente gestore per tutte le attività organizzate legate alla fruizione agonistica del territorio
RE	42	Obbligo di valutazione di incidenza per le attività organizzate legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento superiore alle 500 unità, in relazione al tipo di evento e alle aree coinvolte. Il numero viene determinato sulla base delle presenze dell'anno precedente o, in assenza di queste, su stime motivate.

ATTIVITÀ ESTRATTIVE

RE	43	Il programma di escavazione dovrà essere svolto attraverso più lotti funzionali, ai quali far corrispondere l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale
----	----	--

INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA

RE	44	Divieto di alterazione del tratto di T. Mea Sono fatti salvi gli interventi legati alla sicurezza idraulica previa autorizzazione dell'Ente gestore.
----	----	---

RIFIUTI E ALTRI ELEMENTI INQUINANTI

RE	45	Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti
RE	46	Divieto di emissioni sonore e luminose non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate

ALTRE MISURE GENERALI DI TUTELA

RE	47	Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombinatura della rete idrografica minore.
RE	48	Divieto di introduzione di specie vegetali alloctone, definite ed elencate nell'inventario della flora alloctona d'Italia (Celesti-Grappaw et al., 2010) o di specie che comunque non siano definite come spontanee nella check-List del Friuli-Venezia Giulia (Poldini et al., 2001)
RE	49	Divieto di introduzione di specie animali alloctone

MONITORAGGI

RE	50	Il rilascio di permessi per attività di ricerca viene effettuato dall'Ente gestore, previa presentazione di scopi e modalità previste per l'attività.
----	----	---

MISURE DI CONSERVAZIONE PER HABITAT

HABITAT D'ACQUA DOLCE		
3220: Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea		
3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>		
RE	17	Pascolo andante con divieto di stazionamento notturno delle greggi nella zona dell'ex poligono militare della Valle del Mea
RE	51	Divieto di nuove captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione, intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda. Sono fatte salve, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore e Valutazione di incidenza positiva, le derivazioni ad uso idropotabile per rifugi, malghe ed eventuali altre piccole strutture
RE	52	Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 m
RE	53	Divieto di riduzione delle portate idriche nella fascia di pertinenza dell'habitat
RE	54	Divieto di realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione dell'habitat
RE	55	Divieto di escavazione in alveo ed in aree peri-alveali e peri-golenali, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico, le esigenze di ricalibrazione dell'alveo volte al mantenimento degli equilibri dinamici e morfologici

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI		
4060: Lande alpine e boreali		
4070*: Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)		
4080: Boscaglie subartiche si <i>Salix</i> spp.		
RE	56	Divieto di realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali

MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE		
5130: Formazioni di <i>Juniperus communis</i> su brughiere e prati calcarei		
RE	56	Divieto di realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI		
6150: Formazioni erbose boreo-alpine silicicole		
6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		
6230*: Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)		
62A0: Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>)		
6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile		
6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine		
RE	17	Pascolo andante con divieto di stazionamento notturno delle greggi nella zona dell'ex poligono militare della Valle del Mea

RE	57	Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche. È fatta salva la possibilità di effettuare concimazioni con letame maturo sull'habitat 6150 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (cfr. Carta degli habitat Natura 2000)
RE	58	6430: Divieto di nuove captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda. Sono fatte salve, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore e Valutazione di incidenza positiva, le derivazioni ad uso idropotabile per rifugi, malghe ed eventuali altre piccole strutture
RE	59	6510: Divieto di trasformazione a pascolo intensivo

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

8120: Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)

8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8240*: Pavimenti calcarei

8310: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8340: Ghiacciai perenni

RE	60	Divieto di nuove captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda. Sono fatte salve, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore e Valutazione di incidenza positiva, le derivazioni ad uso idropotabile per rifugi, malghe ed eventuali altre piccole strutture
RE	61	Divieto di riduzione delle portate nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da garantire la naturale dinamica evolutiva. Sono fatte salve, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore e Valutazione di incidenza positiva, le derivazioni ad uso idropotabile per rifugi, malghe ed eventuali altre piccole strutture.

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

8310: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

Le misure valgono per le grotte interne ad un'area Natura 2000. A tal fine non è da valutare solo l'ingresso, ma anche lo sviluppo della cavità. Nel caso che la cavità si sviluppi al di sotto di un territorio inserito in Rete Natura 2000, la grotta è da considerarsi interna al sito.

RE	62	Per le spedizioni esplorative, obbligo di richiedere all'Ente gestore l'autorizzazione.
RE	63	Per le spedizioni esplorative, obbligo di consegnare all'Ente gestore dell'area SIC, entro tre mesi dall'ultimazione della spedizione, un resoconto delle attività svolte. Entro un anno dall'ultimazione della spedizione vanno forniti anche i rilievi eseguiti.
RE	64	Obbligo di inviare copia di eventuali pubblicazioni inerenti l'attività all'Ente gestore.

RE	65	In tutti gli ambienti ipogei o tratti di essi, interessati dalla presenza di chirotteri, è fatto divieto di utilizzare dispositivi di illuminazione ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela). È altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chirotteri, e arrecare disturbi agli stessi.
RE	66	Non danneggiare o asportare concrezioni, abbandonare rifiuti, disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente all'imboccatura della cavità.
RE	67	La raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo previa autorizzazione dell'Ente gestore, per comprovata reale motivazione scientifica.
RE	68	L'Ente gestore potrà interdire l'accesso a determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente.

FORESTE

91K0: Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)

9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

9410: Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)

9420: Foreste alpine di *Larix decidua* e/o di *Pinus cembra*

9530*: Pinete (sub) mediterranee di pini neri endemici

RE	69	È vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat.
RE	70	9180*: divieto di governo a ceduo.
RE	71	9180*: divieto di riduzione delle portate per captazioni idroelettriche, uso ittigenico, od altro uso nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da garantire la naturale dinamica evolutiva.
RE	72	9180*: divieto di realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione dell'habitat.
RE	73	9410, 9530*: divieto di eseguire interventi selvicolturali che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile.

MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE VEGETALI

OMBRELLIFERE		
1604: <i>Eryngium alpinum</i> L. (Regina delle Alpi)		
RE	81	Divieto di raccolta e possesso, salvo che per motivi di ricerca, debitamente autorizzata dall'Ente gestore e dagli altri Enti competenti

CAMPANULACEE		
4068 <i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex DC. (Campanella odorosa) - 4071 <i>Campanula zoysii</i> Wulfen (Campanula di Zois)		
RE	74	Divieto di raccolta e possesso, salvo che per motivi di ricerca, debitamente autorizzata dall'Ente gestore e dagli altri Enti competenti

MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE ANIMALI

Oltre alle norme già riportate in precedenza, soprattutto fra le misure generali legate all'attività forestale, valgono le seguenti misure:

FALCONIFORMI		
A072 <i>Pernis apivorus</i> (Falco pecchiaiolo) - A073 <i>Milvus migrans</i> (Nibbio bruno) - A080 <i>Circaetus gallicus</i> (Biancone) - A078 <i>Gyps fulvus</i> (Grifone) - A076 <i>Gypaetus barbatus</i> (Gipeto) - A091 <i>Aquila chrysaetos</i> (Aquila reale) - A103 <i>Falco peregrinus</i> (Falco pellegrino)		
RE	75	Divieto di utilizzo di ratticidi e topicidi. Viene consentito il solo utilizzo di sostanze ad azione rapida
RE	76	Divieto di avvicinamento alle pareti di roccia dove nidificano i rapaci con velivoli di qualsivoglia tipologia onde evitare il disturbo, escluse le operazioni di soccorso alpino, protezione civile o di qualche altra forza di sicurezza pubblica. Le aree sensibili verranno individuate dall'Ente gestore sulla base di monitoraggi e studi
RE	26	Istituzione dell'Area di rispetto faunistico Monte Chila

GALLIFORMI		
A104 <i>Bonasa bonasia</i> (Francolino di monte) - A108 <i>Tetrao urogallus</i> (Gallo cedrone) - A408 <i>Lagopus muta helveticus</i> (Pernice bianca) - A409 <i>Tetrao tetrix</i> (Fagiano di monte) - A412 <i>Alectoris graeca saxatilis</i> (Coturnice)		
RE	77	<i>Bonasa bonasia</i> , <i>Alectoris graeca saxatilis</i> : Applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria
RE	26	Istituzione dell'Area di rispetto faunistico Monte Chila

PICIFORMI		
A236 <i>Dryocopus martius</i> (Picchio nero) - A241 <i>Picoides tridactylus</i> (Picchio tridattilo) - A234 <i>Picus canus</i> (Picchio cenerino)		
RE	26	Istituzione dell'Area di rispetto faunistico Monte Chila

GRUIFORMI		
A122 <i>Crex crex</i> (Re di quaglie)		
RE	78	Divieto di attività cinofila (addestramento ed allenamento, gare e prove cinofile) così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007), nei periodi riproduttivi (maggio-giugno) e nei siti di riproduzione individuati nella cartografia degli habitat di specie. Eventuali ulteriori aree potranno essere definite dall'Ente gestore sulla base dei risultati dei monitoraggi

FALCONIFORMI		
A072 <i>Pernis apivorus</i> (Falco pecchiaiolo) - A073 <i>Milvus migrans</i> (Nibbio bruno) - A080 <i>Circaetus gallicus</i> (Biancone) - A078 <i>Gyps fulvus</i> (Grifone) - A076 <i>Gypaetus barbatus</i> (Gipeto) - A091 <i>Aquila chrysaetos</i> (Aquila reale) - A103 <i>Falco peregrinus</i> (Falco pellegrino)		
STRIGIFORMI		
A215 <i>Bubo bubo</i> (Gufo reale) - A223 <i>Aegolius funereus</i> (Civetta capogrosso) - A217 <i>Glaucidium passerinum</i> (Civetta nana) - A220 <i>Strix uralensis</i> (Allocco degli Urali)		

GALLIFORMI		
A104 <i>Bonasa bonasia</i> (Francolino di monte) - A108 <i>Tetrao urogallus</i> (Gallo cedrone) - A408 <i>Lagopus muta helveticus</i> (Pernice bianca) - A409 <i>Tetrao tetrix</i> (Fagiano di monte) - A412 <i>Alectoris graeca saxatilis</i> (Coturnice)		
GRUIFORMI		
A122 <i>Crex crex</i> (Re di quaglie)		
PICIFORMI		
A236 <i>Dryocopus martius</i> (Picchio nero) - A241 <i>Picoides tridactylus</i> (Picchio tridattilo) - A234 <i>Picus canus</i> (Picchio cenerino)		
RE	79	<p>Oltre alle misure puntualmente indicate nel piano, l'Ente gestore può porre limitazione delle attività sportivo/ricreative e forestali nei periodi riproduttivi e nei siti di riproduzione individuati sulla base dei risultati dei monitoraggi.</p> <p>Indicativamente, i periodi riproduttivi sono così definiti:</p> <p>Falconiformi (grifone escluso): (febbraio-luglio)</p> <p>Grifone: tutto l'anno</p> <p>Strigiformi: gennaio – maggio</p> <p>Galliformi: marzo – giugno</p> <p>Re di quaglie: maggio – giugno</p> <p>Picidi: marzo – luglio</p>

LEPIDOTTERI

1065 - 1072 *Erebia calcaria* - 1078* *Callimorpha quadripunctaria*

RE	80	Divieto di cattura, salvo provvedimenti di deroga rilasciati dall'Ente gestore per scopo scientifico o didattico
----	----	--

COLEOTTERI

1083 *Lucanus cervus* (Cervo volante) - 1087* *Rosalia alpina* (*Rosalia alpina*) - 1088 *Cerambyx cerdo* (Cerambicide della quercia) - 1089 *Morimus funereus* (Cerambice funereo)

RE	80	Divieto di cattura, salvo provvedimenti di deroga rilasciati dall'Ente gestore per scopo scientifico o didattico
----	----	--

CROSTACEI

1092 *Austropotamobius pallipes* (Gambero di fiume) 1093 *Austropotamobius torrentium* (Gambero di torrente)

RE	82	Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni
----	----	--

PETROMIZONTIFORMI

1097 *Lethenteron zanandreae* (Lampreda padana)

RE	83	Divieto di utilizzo come esca viva
----	----	------------------------------------

CIPRINIFORMI

1115 *Chondrostoma genei* (Lasca)

Allegato: II della Direttiva 92/43/CEE (*Chondrostoma genei*, *Leuciscus souffia* e *Cobitis taenia*), II e V (*Barbus plebejus*)

RE	84	Divieto di utilizzo come esca viva
----	----	------------------------------------

CAUDATI

1167 *Triturus carnifex* (Tritone crestato) - 1193 *Bombina variegata* (Ululone dal ventre giallo)

RE	85	Divieto di introdurre predatori acquatici in pozze e raccolte d'acqua
----	----	---

CHIROTTERI

1303 *Rhinolophus hipposideros* (Ferro di cavallo minore) - 1304 *Rhinolophus ferrumequinu* (Ferro di cavallo maggiore) - 1307 *Myotis blythii* (Vespertilio minore o vespertilione di Blyth) - 1308 *Barbastella barbastellus* (Barbastello) - 1310 *Miniopterus schreibersi* (Miniottero comune) - 1323 *Myotis bechsteini* (Vespertilio di Bechstein) - 1324 *Myotis myotis* (Vespertilio maggiore)

RE	86	Nelle grotte e cavità sotterranee individuate dal Piano di gestione: <ul style="list-style-type: none"> - divieto di accesso non autorizzato in periodo di svernamento di colonie di chiroterri - divieto di illuminazione in caso di presenza di colonie di chiroterri - utilizzo di grigliati compatibili con l'accesso ai chiroterri nel caso di chiusura delle entrate
----	----	---

RE	87	Divieto di realizzare opere che rendano accessibili ad un vasto pubblico le grotte non sfruttate a livello turistico in cui siano presenti colonie di chiroatteri o altra fauna di interesse comunitario
RE	88	In tutti gli ambienti ipogei, o tratti di essi, interessati dalla presenza di chiroatteri, è fatto divieto di utilizzare dispositivi di illuminazione ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela). È altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chiroatteri e arrecare disturbi agli stessi.

ALLEGATO II – Attività di pascolo

Nelle more della redazione del Piano di gestione sostenibile dei pascoli di proprietà pubblica, all'interno del Parco l'attività di pascolo bovino sulle aree di proprietà pubblica è previsto nelle aree di seguito indicate in tabella 1

Tabella 1

Comune	Proprietà	Località	Foglio	Mappale	Superficie
Resia	Comune di Resia	Malga Coot	76	29 – 30 – 31 – 32 – 36 - 39	Ha 44,00
Venzone	Comune di Venzone	Confin-Campidello	23	1-3-8-58	Ha 50,00

Ai fini della conservazione delle aree concesse all'attività di monticazione nell'ambito del Parco, il carico massimo per ogni stagione (giugno-settembre) non potrà superare:

- le 30 UBA per l'area di Malga Coot
- le 40 UBA per l'area di Confin-Campidello

L'attività di pascolo su aree di proprietà pubblica con bestiame ovino e caprino viene svolta stagionalmente sulle superfici concesse dalle Amministrazioni comunali proprietarie dei terreni con specifici contratti d'affitto. Le aree interessate sono riportate in tabella 2.

Tabella 2

Settore	Comune (Codice pascolo)	Proprietà	Località	Foglio	Mappale	Superficie
1	Resia (092UD06P)	Comune di Resia	Malga Nischiuarch e Plagna alta	79 91	22-23 10-11-12- 13-34-36	Ha 84,21
1	Resia (092UD02P)	Comune di Resiutta	Malga Canin	75	5-15-17- 18-19-20 - 25 parz. - 26 parz. - 35 parz.	Ha 51,29
2	Resia (092UD03P)	Comune di Resia	Casera Caal	88	3-7-8-9- 10-11-13- 14-15-16- 17-18-19- 20-25-26	Ha 102,36
2	Resia (092UD04P)	Comune di Resia	Pian delle Manze	91	15-20-25- 39-43-44- 49-50	Ha 10,67
2	Lusevera	Comune di Lusevera	Valle Mea (varie)	4	11-13-15-	Ha 170,55

	-		aree)		17	
				5	1-2-3-40	
				8	1-8	

Altre aree di proprietà privata all'interno del Parco vengono pascolate con accordi di tipo privatistico che interessano generalmente le seguenti zone:

Settore	Comune	Località
1	Resia	Ex casera Nische/Monte Nische
1	Resia	Loc. Jama
1	Resia	San Anna di Carnizza
2	Lusevera	Valle Mea (ex poligono)

Ai fini della conservazione delle aree concesse a fini pascolivi nell'ambito del Parco, il carico massimo di ovini-caprini per ogni stagione (giugno-settembre) non potrà superare i 1000 capi per ognuno dei due settori come individuati in tabella 2.

Sono consentiti previo parere preventivo dell'Ente parco il posizionamento di recinzioni per gli stalli notturni del gregge anche con l'utilizzo, qualora ritenuti compatibili, di supporti mediante pali permanenti.

Viene altresì consentito previo parere preventivo dell'Ente parco e per il solo periodo di pascolo, il posizionamento di moduli abitativi anche elitrasmportati a disposizione dei pastori.

Oltre a quanto stabilito nel Regolamento del Parco e nelle Misure di conservazione del SIC, in tutto il Parco, nel caso di pascolo stagionale delle greggi, è obbligatoria la consegna all'Ente parco, entro il 30 aprile di ogni anno e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio del pascolamento, da parte di ciascun proprietario di greggi, di un "Rapporto di pascolo" ante-alpeggio, secondo lo schema riportato di seguito finalizzato alla verifica, da parte dell'Ente parco, che le attività si svolgano nel rispetto dei limiti di tutela delle componenti naturalistiche dell'area protetta; analogo rapporto post-alpeggio andrà quindi consegnato all'Ente parco entro 10 giorni dalla conclusione del pascolamento nell'area Parco.

In ogni caso è dovuto al proprietario del gregge o delle mandria l'onere del ripristino delle tratte sentieristiche attraversate (ripristino massicciate, pulizia piano viario da eventuali sassi ecc.), qualora danneggiate, nonché l'onere per ogni altro danneggiamento recato all'interno dell'area Parco.

L'Ente parco, anche attraverso il personale di vigilanza, provvederà ad effettuare i relativi controlli, al fine di garantire il rispetto delle presenti norme.

La mancata o tardiva comunicazione del "Rapporto di pascolo" comporta l'erogazione di una sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo ai sensi del Regolamento del Parco, salvo altre sanzioni qualora erogabili.

SCHEDA PER IL RAPPORTO DI INIZIO ATTIVITÀ DI PASCOLO ("ANTE ALPEGGIO")

AREA DI PASCOLO: _____

Data di inizio pascolo nell'area	
Data presunta di fine pascolo nell'area	
Cartografia dell'area e superficie (ettari) che si intende pascolare	
Numero di capi (ovini, caprini, asini, ecc.)	
Localizzazione punti delle soste notturne	
Strade, sentieri, alvei per l'accesso all'area	

SCHEDA PER IL RAPPORTO DI FINE ATTIVITÀ DI PASCOLO ("POST ALPEGGIO")

AREA DI PASCOLO: _____

Data di inizio pascolo	
Data di fine pascolo	
Cartografia dell'area e superficie (ettari) effettivamente pascolata	
Numero di capi (ovini, caprini, asini, ecc.)	
Localizzazione punti delle soste notturne	
Problemi riscontrati	

ATTENZIONE:

Va compilata e trasmessa una scheda per ciascuna delle aree di pascolo sotto indicate ANTE e POST alpeggio:

- Malga Nischiuarch
- Plagna alta (Zajavor)
- Malga Canin
- Loc. Jama
- Ex casera Nische/Monte Nische
- San Anna di Carnizza
- Casera Caal
- Pian delle Manze
- Valle Mea (ex. Poligono militare)
- Valle Mea (altre aree)

ALLEGATO III - Riserva floristica e di tutela idropotabile di Berdo di Sopra

La Riserva come individuata nella cartografia sotto riportata racchiude l'areale locale della stazione di *Callianthemum coriandriifolium*, rara Ranunculacea a fiore bianco, ritrovata nel 2004 dal prof. L. Poldini nella sezione A.IV.9646 (Berdo di Sopra). Si tratta di una pianta nuova per la regione il cui areale continuo gravita solo nelle parti più interne delle Alpi; non è presente né in Veneto né in Slovenia e pertanto assume carattere relictico per il Friuli Venezia Giulia.

La Riserva tutela inoltre la preziosa sorgente che sgorga a quota m 1340 slm, dalla quale viene prelevata gran parte dell'acqua necessaria per la gestione del complesso malghivo-agrituristico di Coot, nonché per l'approvvigionamento del pascolo di Berdo di Sopra.

La tutela è necessaria considerando che anche il solo transito dei greggi transumanti potrebbe comportare intense movimentazioni del ghiaione da dove sgorga l'acqua, con possibili modifiche della falda superficiale.

Entro il perimetro rilevabile in cartografia è pertanto vietato il transito delle greggi transumanti.

Il mancato rispetto di tale disposizione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo ai sensi del Regolamento del Parco.



ALLEGATO IV - Linee guida per gli interventi sul patrimonio edilizio storico

Una serie di criteri generali possono essere enunciati per intervenire sugli edifici in un'ottica contemporanea di recupero, nel rispetto dell'edilizia minore antica e per valutare i progetti stessi:

1. Non pretendere di trasformare forzatamente l'edificio antico in un alloggio moderno: schemi funzionali astratti porterebbero a introdurre a forza nell'edificio preesistente, nato da tutt'altre esigenze, un concetto di casa, nato per altri luoghi o per edifici di nuova costruzione;
2. evitare di scegliere dall'inizio riferimenti tipologici estranei all'edificio da recuperare, le cui singolarità e specificità possono invece suggerire valutazioni distributive e funzionali originali;
3. evitare i rivestimenti e le decorazioni in evidente contrasto con la sobrietà dell'architettura antica;
4. usare, quando sostenibile, il criterio di minima trasformazione strutturale e tipologica, che si concilia con la riduzione di spesa di intervento;
5. verificare se la necessità di aprire nuovi vani porta o finestra possa trovare nel ripristino di antiche aperture tamponate una soluzione non ulteriormente traumatica;
6. analogamente per le aperture di grandi dimensioni (ex fienili o annessi rurali in genere), che potrebbero risultare sovrabbondanti per la nuova destinazione degli interni e inadatte alle caratteristiche dei serramenti consueti, verificare l'opportunità di evitarne il tamponamento e trarre spunto per realizzare invece soluzioni specifiche per il caso;
7. cercare di risolvere le esigenze di illuminazione e di areazione con la realizzazione di nuove aperture anziché con l'ampliamento di quelle originarie. Le aperture ingrandite si sovrappongono alle esistenti cancellandone la traccia ed intervengono a modificare spesso negativamente la composizione formale della facciata e l'originale equilibrio di pieni e di vuoti;
8. l'installazione di impianti tecnologici, quali quello elettrico o per il riscaldamento, per le difficoltà che si incontrano nel ricavare nelle strutture miste in pietrame le sedi delle condutture, può essere eseguita, solo nelle parti interne, con le condutture lasciate a vista o con contropareti.

1. Murature

In linea generale, l'aspetto finale della muratura esterna deve risultare simile a quello originario. L'intervento sulla superficie esterna delle murature in pietrame faccia-vista esistenti dovrà essere limitato ad una semplice stilatura grezza delle interconnessioni, avendo cura di impiegare malte che, anche mediante l'utilizzo di ossidi, una volta essiccate abbiano un aspetto finale, per colore e scabrosità della superficie del tutto simile a quello delle malte originarie ed avendo cura di lasciare bene in vista, anche mediante successivo lavaggio, le superfici esterne degli elementi lapidei. Soltanto eccezionalmente, per murature di natura particolarmente scadente, negli interventi in edifici parzialmente crollati o che necessitano di ricostruzione, è ammessa, oltre al rifacimento della facciata in pietrame a vista, un'intonacatura generale al grezzo in malta bastarda o calce spenta avente le caratteristiche sopra indicate; è esclusa la tinteggiatura.

Sarà possibile l'utilizzo di laterizi per distinguere la separazione fra la parte restaurata e quella ricostruita.

Nell'esecuzione di coibentazione si dovrà fare in modo di non alterare l'aspetto esterno dei fabbricati con pietrame faccia a vista.

2. Pareti perimetrali in legno

Le superfici esterne sia in tronchi o travi sovrapposte che in tavole, dovranno essere realizzate con legno della stessa essenza di quella originaria, trattate esclusivamente con prodotti antitarlo e impregnanti di colore

neutro che non alterino il colore naturale del legno in modo di consentire la naturale trasformazione del colore e della finitura della superficie lignea, ed essere impiegate con le medesime modalità costruttive impiegate nelle pareti originarie, ovvero mantenendo forma, dimensioni e tecnica di posa dei singoli elementi lignei delle pareti originarie relativamente a dimensione delle travi, delle tavole e delle relative fugature, sistema di fissaggio e posizionamento rispetto l'orditura portante ecc.

3. Aperture

Per le parti esterne le aperture esistenti devono, se possibile, essere conservate nella loro forma e disposizione. Nel caso di aperture chiaramente modificate da interventi recenti va valutata la possibilità di ripristinare la situazione originaria. Le aperture esistenti possono essere rispettate anche quando queste si trovano in posizioni inconsuete rispetto agli ambienti generati dalla nuova distribuzione interna, ad esempio le finestre con la linea di davanzale molto bassa o molto alta rispetto al pavimento, utilizzandole come incentivo a creare soluzioni alternative ai consueti modelli abitativi.

Vanno evitati gli interventi che comportino la perdita di elementi significativi quali: stipiti, pietre di bella fattura o incise con scritte, ecc.

L'eventuale necessità di maggior luminosità interna deve essere soddisfatta privilegiando il ricorso a nuove aperture complementari, simili alle esistenti, piuttosto che con la modifica e l'ampliamento di quelle esistenti, quando esistano le condizioni per realizzare tale operazione senza recare pregiudizio all'organismo esistente.

Le aperture originarie dovrebbero comunque risultare sempre individuabili.

E' possibile, allo scopo di ventilare ed illuminare parzialmente i locali di sottotetto, disporre dietro il lato interno del tavolato di tamponamento dei serramenti vetrati in modo che la luce e l'aria che passa attraverso alle fughe tra tavola e tavola contribuisca anche se solo in maniera parziale all'illuminazione e ad alla ventilazione dei locali; a tale scopo è ammessa, in fase di rifacimento del tavolato di tamponamento di allargare le fughe tra le tavole fino a cm 9. Nei tamponamenti vanno utilizzate tavole in legno di larghezza variabile non verniciate, sono escluse le perlinature. Sono esclusi i serramenti in alluminio anodizzato.

4. Tetti

I tetti dei fabbricati rurali dovranno essere conservati o sostituiti nella loro forma originaria mantenendone la struttura lignea, la forma, la pendenza e l'orientamento delle falde ed il manto di copertura qualora sia quello originario. Possono essere sostituiti gli elementi lignei ammalorati. Nel caso di tetti crollati va utilizzata comunque una struttura lignea riproponendo forma, la pendenza e l'orientamento delle falde originarie. Per le nuove costruzioni devono essere adottate soluzioni simili al contesto: sono esclusi i tetti a padiglione e piani.

Per l'illuminazione degli spazi di sottotetto andranno ricercate soluzioni coerenti mediante l'apertura di forature nei due timpani o lucernai. Nuovi abbaini o finestre a tasca sono vietati.

5. Scale esterne e ballatoi

Le scale esterne di accesso ai ballatoi, in pietra o legno, e i ballatoi in legno possono essere conservati o sostituiti mantenendo le caratteristiche originarie. Nel caso di rivestimento degli scalini esterni sono da evitare le piastrelle o il porfido; è da preferire il rivestimento con lastre uniche in pietra. I ballatoi devono essere in legno. Ove esistenti vanno mantenuti o ripristinati i ballatoi secondo la tipologia edilizia tradizionale (es. in Val Resia inseriti nel prolungamento delle murature laterali).

6. Corpi aggiunti

I corpi aggiunti a carattere provvisorio in palese contrasto con l'impianto originario del fabbricato quali tettoie, box e rimesse dovranno essere eliminati. Le quantità volumetriche possono essere riutilizzate per ampliamenti più coerenti con l'edificio principale.

7. Spazi esterni

I movimenti terra necessari ad effettuare scavi per l'interramento di tubazioni, serbatoi o per la formazione di intercapedini dovranno prevedere alla fine dei lavori la sistemazione del terreno e l'inerbimento utilizzando specie erbacee locali.

La pavimentazione delle aree esterne andrà eseguita secondo tecniche che si rifanno a modelli locali.

ALLEGATO V – Scheda di rilevamento degli edifici isolati

Scheda di rilevamento degli edifici isolati (art. 15 norme di attuazione)

Comune di	Data rilievo
Località	Quota slm
Nome Stavolo	Latitudine
Anno ultima fruizione	Longitudine
Foglio e mappale	

localizzazione su CTR

localizzazione su catasto

Note sintetiche

numero piani	n.
superficie coperta	mq
altezza gronda	m
Breve descrizione	

Accessibilità		Km	Minuti	Note
----------------------	--	-----------	---------------	-------------

Strada per tutti gli autoveicoli				
Strada per trattori e 4x4				
Sentiero agibile				
Interessato da percorso CAI	n.			

Visuali	nord	sud	est	ovest	valle	monte

Uso del suolo/presenza di infrastrutture	Note (stato)
Terrazzamenti	
Cisterna per l'acqua (visibile)	
Orto	
Alberi da frutto	
Zona prativa di pertinenza	
linee elettriche	
Altre infrastrutture distaccate (*)	

(*) es.:Teleferiche, essiccatoi, generatori elettrici, cisterne in plastica ecc.
(specificare sotto)

--

Condizioni di degrado	Generale	Murature	Porte	Finestre	Ballatoi	Copertura
mancante						
Rudere/distrutto						
Parzialmente crollato						
Abbandonato/degradato						
Suff.conservato						
Ben conservato						
Ristrutturato/sostituito						

Funzioni/destinazioni d'uso	Stalla	Fienile	Abitazione	Altro
Funzioni originarie				
Funzioni attuali				

Ampliamenti/aggiunte/modifiche	Manto di copertura attuale		Note
Ampliamenti	Coppi		
Tettoie	Altre tegole		
Pannelli solari	Lamiera		
Caminetti esterni	Scandole		
Altro (riportare in note)	Altro (riportare in note)		

STRUTTURA (ove individuabile)

muratura portante	laterizio	
	pietra	
	calcestruzzo	
	altro	

solai	legno	
	latero/cemento	

SERRAMENTI (se esistenti)	legno	
	altro	

SCURI (se esistenti)	legno	
	altro	

SCALE ESTERNE	legno	
	pietra	
	altro	

FRONTI DI INTERESSE STORICO se presenti	lato SUD	NORD	EST	OVEST

ELEMENTI PUNTUALI DI INTERESSE STORICO se presenti	lato SUD	NORD	EST	OVEST

documentazione fotografica
 dei quattro lati dell'edificio
 delle pertinenze
 degli elementi caratteristici

ALLEGATO VI – Descrizione dei confini del Parco

Modalità di lettura

Guardando la rappresentazione grafica del Parco su CTRN scala 1:10.000 la descrizione dei confini viene fatta partendo da Resiutta loc. Povici alla fine del sentiero CAI n. 743 che arriva da Borgo Cros e prosegue verso Resia, quindi verso Chiusaforte, verso il limite con la Repubblica di Slovenia, ancora verso Resia nella zona di Ucea, quindi verso Lusevera, Venzona, Moggio Udinese e rientro a Resiutta.

I singoli tratti descritti vengono identificati con un numero, il Comune dove si trovano, dove inizia e dove finisce il tratto descritto, le relative quote di inizio e fine, la descrizione di quello che è il perimetro in quel tratto e eventuali precisazioni che riguardano il tratto descritto.

ID	Comune	Limite perimetro		Quota (slm)	Descrizione fisica del perimetro	Note e precisazioni
01	Resiutta	da	Fine sentiero CAI 743	327	Bordo esterno strada comunale	Strada e piazzole di sosta non sono nel Parco
		a	Ponte su Rio Resartico	346		
02	Resiutta	da	Ponte su Rio Resartico	346	Sponda sinistra Rio Resartico	Il Rio Resartico non è nel Parco
		a	Briglia su Rio Resartico di quota 435	435		
03	Resiutta	da	Briglia su Rio Resartico di quota 435	435	Linea di congiunzione fra fine briglia su sponda destra e terra armata	La briglia è nel Parco
		a	Inizio terra armata di sostegno su strada di servizio	440		
04	Resiutta	da	Inizio terra armata di sostegno su strada di servizio	440	Base terra armata di sostegno	La strada è nel Parco
		a	Fine impluvio sopra terra armata sostegno su strada di servizio	445		
05	Resiutta	da	Fine impluvio sopra terra armata sostegno su strada di servizio	445	Impluvio versante nord Monte Spic sino a cresta quote 1302.5-1320.7-1311.12-1307.6 – sella a nord vetta Criuze a quota 1280,0	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvio con armi da caccia.
		a	Sella a nord vetta Criuze di q. m 1280,0	1280,0		
06	Resia	da	Sella a nord vetta Criuze di q. m 1280,0	1280,0	Impluvio versante est sino al Rio lacimen, quindi Rio lacimen sino al sentiero CAI n. 703	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul
		a	Sentiero CAI n. 703	560		

						fondo dell'impluvio con armi da caccia
07	Resia	da	Sentiero CAI n.703	560	Sentiero CAI n. 703	Il sentiero non è nel Parco
		a	Attraversamento alveo rio Quice a q. 637,4	637,4		
08	Resia	da	Attraversamento alveo rio Quice a q. 637,4	637,4	(Rio Quice) Ouzi Potok	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvio con armi da caccia
		a	Sella a quota 1404,9 sotto cima Monte Cuzzer	1404,9		
09	Resia	da	Sella a quota 1404,9 sotto cima Monte Cuzzer	1404,9	Linea retta tra i due punti quota	
		a	Incrocio sentiero CAI n. 707 a q. 1404,9	1404,9		
10	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 707 a q. 1404,9	1404,9	Sentiero CAI n. 707	Il Sentiero non è nel Parco
		a	Forca Tasacuzzer (m 1231)	1231.0		
11	Resia	da	Forca Tasacuzzer (m 1231)	1462.5	Sentiero CAI n. 707	Il Sentiero non è nel Parco,
		a	Incrocio sentiero CAI. n.703	741,4		
12	Resia	da	Incrocio sentiero CAI. n. 703	741,4	Sentiero CAI n. 703	Il Sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada forestale Barman	616		
13	Resia	da	Incrocio strada forestale Barman	616	Strada forestale Barman	La strada non è nel Parco
		a	Strada Comunale Lischiazze – P.te Tana Barman	576,2		
14	Resia	da	Strada Comunale Lischiazze – P.te Tana Barman	576.2	Strada comunale	La strada non è nel Parco
		a	Sella Carnizza	1090.0		
15	Resia	da	Sella Carnizza	576.0	Strada comunale	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio strada per San Anna di Carnizza (Stavoli Gniviza)	1079.9		
16	Resia	da	Incrocio strada per San Anna di Carnizza (Stavoli Gniviza)	1079,9	Strada comunale	La strada non è nel Parco (Deroga al divieto di transito sino
		a	Inizio impluvio Rio Ucea lungo strada per Sant Anna di Carnizza	1080,0		

						a Sant Anna di Carnizza)
17	Resia	da	Inizio impluvio Rio Ucceca lungo strada per Sant Anna di Carnizza	1080,0	Impluvio alto Rio Ucceca	Le acque sono nel Parco
		a	Incorcio impluvio anonimo q. 1045	1045		
18	Resia	da	Incorcio impluvio anonimo q. 1045	1079,9	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Tombotto su muro q. 1060	1060		
19	Resia	da	Tombotto su muro q. 1060	1060	Linea retta tra tombotto su muro e inizio sentiero CAI n. 731	
		a	Inizio sentiero CAI n. 731	1072,3		
20	Resia	da	Inizio sentiero CAI n. 731	1072,3	Sentiero CAI n. 731	Il sentiero non è nel Parco
		a	C.ra Nische	1348,3		
21	Resia	da	C.ra Nische	1348,2	Sentiero CAI n. 731	Il sentiero non è nel Parco
		a	Monte Chila (incrocio sentiero CAI n. 732/a)	1326,4		
22	Resia	da	Monte Chila (incrocio sentiero CAI n. 732/a)	1326,4	Sentiero CAI n. 732/a	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 732	1286,9		
23	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 732	1286,9	Sentiero CAI n. 732	
		a	Glivaz di Sopra q. 999	999,1		
24	Resia	da	Glivaz di Sopra q. 999	999,1	Strada vicinale (sentiero) fino a incrocio sentiero CAI n. 738 sopra gli stavoli Slatina inferiore	Il sentiero non è nel Parco
		a	Slatina inf. q. 810 – incrocio sentiero CAI n. 738	810		
25	Resia	da	Slatina inf. q. 810 – incrocio sentiero CAI n. 738	810	Strada vicinale (sentiero)	Il sentiero non è nel Parco
		a	Fine strada vicinale su bordo frana sotto stavoli Slatina superiore	887,2		
26	Resia	da	Fine strada vicinale su bordo frana sotto stavoli Slatina superiore	887,2	Bordo frana	
		a	Inizio sentiero su impluvio q. 885	885		
27	Resia	da	Inizio sentiero su impluvio q. 885	885	Sentiero	Il sentiero non è nel Parco
		a	Barcaca (incrocio con Rio Tanacolze a q. 823,4)	885		
28	Resia	da	Barcaca (incrocio con Rio Tanacolze a q. 823,4)	823,4	Muri a secco (Masèris)	I vecchi muri a secco sono nel Parco
		a	Rio Cuciaz q. 880,3	880,3		

29	Resia	da	Rio Cuciaz q. 880.3	880.3	Impluvio Rio Ciuczaz	Le acque sono nel Parco
		a	Incrocio strada forestale per Saslatina	945		
30	Resia	da	Incrocio strada forestale per Saslatina	945	Strada forestale per Saslatina	La strada è nel Parco
		a	Incrocio impluvio anonimo q. 995	995		
30a	Resia	da	Incrocio impluvio anonimo q. 995	995	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Torrente Resia a q. 845	845		
31	Resia	da	Torrente Resia a q. 845	845	Torrente Resia/Rio Bila	Le acque sono nel Parco
		a	Guado di q. 970 (loc. Klen)	970		
32	Resia	da	Guado di q. 970 (loc. Klen)	970	Strada comunale	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio strada di servizio alla località ta-za Mao	1025		
33	Resia	da	Incrocio strada di servizio alla località ta-za Mao	1025	Strada di servizio alla località ta-za Mao	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio impluvio q. 1030	1030		
34	Resia	da	Incrocio impluvio q. 1030	1030	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Incrocio impluvio anonimo q. 980	980		
34a	Resia	da	Incrocio impluvio anonimo q. 980	980	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 731 q. 1100	1100		
35	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 731 q. 1100	1100	Sentiero CAI n. 731	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio vecchia strada vicinale (sentiero per Stavoli Besa) q. 935	935		
36	Resia	da	Incrocio vecchia strada vicinale (sentiero per Stavoli Besa) q. 935	935	Vecchia strada vicinale (Sentiero)	Il sentiero non è nel Parco
		a	Stavoli Besa	930		
37	Resia	da	Stavoli Besa	930	Strada di servizio agli stavoli Beza	La strada non è nel Parco
		a	Tornante strada su Rio Toudule/Lasko Dul q. 887	915		
38	Resia	da	Tornante strada su Rio Toudule/Lasko Dul q. 887	915	Sentiero da tornante strada al Rio	Il sentiero non è nel Parco
		a	Rio Toudule/Lasko Dul q. 910	910		
39	Resia	da	Rio Toudule/Lasko Dul q. 910	910	Alveo Rio Toudule/Lasko Dul	Le acque non sono nel Parco ed è
		a	Incrocio sentiero CAI n. 642	1401,4		

			q. 1401,4			consentito il transito sul fondo dell'impluvio con armi da caccia.
40	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 642 q. 1401,4	1401,4	Sentiero CAI n. 642	Il sentiero non è nel Parco; Casera Canin è nel Parco
		a	C.ra Canin	1444		
41	Resia	da	C.ra Canin	1444	Sentiero CAI n. 642	Il sentiero non è nel Parco
		a	Quota 1041,30 lungo sentiero CAI n. 642	1041,3		
42	Resia	da	Quota 1041,30 lungo sentiero CAI n. 642	1041,3	Impluvio che scende al Rio Ronch	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvio con armi da caccia
		a	Rio Ronch q. 805	805		
43	Resia	da	Rio Ronch q. 805	805	Rio Ronch	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvio con armi da caccia
		a	Rio Ronch incrocio con ex sentiero CAI n. 642/a	1240		
44	Resia	da	Rio Ronch incrocio con ex sentiero CAI n. 642/a	1240	Sentiero (ex. CAI 642/a)	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 634 (Ruderi Casera Grubia)	1465		
45	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 634 (Ruderi Casera Grubia)	1465	Sentiero CAI n. 634	Il sentiero non è nel Parco
		a	Sella Grubia	2050		
46	Resia/Chiu saforte	da	Sella Grubia	2050	Sentiero CAI n. 632	Il sentiero non è nel Parco
		a	Forca di Terrarossa	2135		
47	Resia/Chiu saforte	da	Forca di Terrarossa	2135	Cresta Monte Sart (alta via resiana)	
		a	Cresta Monte Sart a q. 2320,8	2320,8		

48	Chiusaforte	da	Cresta Monte Sart a q. 2320,8	2320,8	Dorsale da Cresta Monte Sart verso nord	
		a	Punto quota 2052,3 crinale verso nord	2052,3		
49	Chiusaforte	da	Punto quota 2052,3 su crinale verso nord	2052,3	Linea ottenuta traguardando per singoli tratti nell'area Foran dal Mus i punti quota 2014,5 - 1985,5 - 1977,1 - 1863,0 - 1754,9 - 1986,4 - 2034,9 - 1937,3 - 1985,7 - 1971,5 - 1916,7 - 1898,4 - 1871,8 - 1889,6 - 1900,7 - 1904,8 - 1851,2	
		a	Punto quota 1849,6	1849,6		
50	Chiusaforte	da	Punto q. 1851,2	1851,2	Impluvio che scende verso il Rio Fontanone di Goriuda e Casera Goriuda	
		a	Quota 1425	1425		
51	Chiusaforte	da	Quota 1425	1425	Linea di quota 1425	Casera Goriuda non è nel Parco; il sentiero CAI sotto q. 1425 non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 645 sopra Casera Goriuda	1425		
52	Chiusaforte	da	Incrocio sentiero CAI n. 645 sopra Casera Goriuda	1425	Sentiero CAI n. 645	Il Sentiero non è nel Parco. Casera Goriuda non è nel Parco
		a	Casera Goriuda	1405		
53	Chiusaforte	da	Casera Goriuda	1405	Sentiero CAI n. 645a	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 659 (Troj dai Sachs)	1405		
54	Chiusaforte	da	Incrocio sentiero CAI n. 659 (Troj dai Sachs)	1415	Sentiero CAI n. 659 (Troj dai Sachs)	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 635 a quota 1318,8	1318,8		
55	Chiusaforte	da	Incrocio sentiero CAI n. 635 a quota 1318,8	1318,8	Sentiero CAI n. 635	Il sentiero non è nel Parco. Il Rifugio Gilberti non è
		a	Rifugio Gilberti (incrocio con sentiero CAI n. 632)	1848		

						nel Parco
56	Chiusaforte	da	Rifugio Gilberti (incrocio con sentiero CAI n. 632)	1848	Sentiero	
		a	Inizio Sentiero CAI n. 636 (sotto il Rifugio Gilberti)	1840		
57	Chiusaforte	da	Inizio Sentiero CAI n. 636 (sotto il Rifugio Gilberti)	1840	Sentiero CAI n. 636	La stazione Funifor e la pista ex skilift non sono nel Parco
		a	Incrocio pista da sci Prevala	1816		
58	Chiusaforte	da	Incrocio pista da sci Prevala a q. 1816	1816	Base scarpata in riporto pista da sci Prevala	La pista da sci non è nel Parco
			Fine scarpata in riporto pista da sci Prevala a q. 1925	1925		
59	Chiusaforte	da	Fine scarpata in riporto pista da sci Prevala a q. 1925	1925	Pista da sci Prevala	La pista da sci non è nel Parco
60	Resia	da	Sella Prevala	2070	Cresta del massiccio del Canin, Babe e Monte Guarda sul confine con la Slovenia	
		a	Monte Plagne	1663		
61	Resia	da	Monte Plagne	1663	Cresta Monte Plagne	
		a	Incrocio sentiero 731 q 1640	1640		
62	Resia	da	Incrocio sentiero 731 q 1640	1640	Sentiero CAI n. 731	Il sentiero è compreso nel Parco
		A	Incrocio sentiero CAI n. 733	1592,6		
63	Resia	da	Incrocio sentiero CAI n. 733	1592,6	Sentiero CAI n. 733	Il sentiero non è nel Parco
		a	Sentiero CAI n. 733 a quota 930 m slm (loc. Tanatehlave)	930		
64	Resia	da	Sentiero CAI n. 733 a quota 930 m slm (loc. Tanatehlave)	930	Sentiero non CAI	
		a	Tapotohlavo	910		
65	Resia	da	Tapotohlavo	910	Impluvio Potoch	Le acque sono nel Parco
		a	Impluvio Potoch a quota 760	760		
66	Resia	da	Impluvio Potoch a quota 760	760	Sentiero in quota	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero a quota 770 sotto Tanatibord	770		
	Resia	da	Incrocio sentiero a quota 770 sotto Tanatibord	770	Sentiero	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada vicinale (sentiero) a quota 740	740		

67	Resia	da	Incrocio strada vicinale (sentiero) a quota 740	740	Sentiero	
		a	Punto su strada vicinale a quota 750	750		
68	Resia	da	Punto su strada vicinale a quota 750		Linea retta tra i due punti sulla divisione dei mappali 190 Foglio 89 (nel Parco) e 401 Foglio 89a (fuori Parco)	
		a	Strada Comunale a quota 650 (lato monte)	650		
69	Resia	da	Strada Comunale a quota 650 (lato monte)	650	Linea che aggira ultimo edificio Ucceca lato monte e si collega al bordo strada lato Rio	Gli edifici di Ucceca non sono nel Parco
		a	Punto su strada Comunale a quota 640 (lato Rio Ucceca)	640		
70	Resia	da	Punto su strada Comunale a quota 640 (lato Rio Ucceca)	640	Strada comunale lato Rio Ucceca	La strada non è nel Parco. Gli edifici di Ucceca non sono nel Parco
		a	Punto su strada Comunale a quota 640 (lato Rio Ucceca)	640		
71	Resia	da	Punto su strada Comunale a quota 640 (lato Rio Ucceca)	640	Linea retta tra i due punti	
		a	Ponte sulla SS.646	613,2		
72	Resia	da	Ponte sulla SS.646	613,2	SS. 646 di Ucceca	La strada e le relative opere d'arte (muri, pozzetti ecc.) non sono nel Parco
		a	Ponte SS. 646 sul Rio Bianco	823,3		
73	Lusevera	da	Ponte SS. 646 sul Rio Bianco	823,3	SS. 646 di Ucceca	La strada e le relative opere d'arte (muri, pozzetti ecc.) non sono nel Parco. I mappali n. 24 e 25 del Foglio 5 sviluppo A del Comune di Lusevera (ex. Locanda) non sono nel Parco.
		a	Curva SS. dopo Pian dei Ciclamini a quota 770	770		
	Lusevera	da	Curva SS. dopo Pian dei Ciclamini a quota 770	770	Linea retta tra i punti	

		a	Sponda destra Rio Taparbelli q. 760	760		
74	Lusevera	da	Sponda destra Rio Taparbelli q. 760	760	Sponda destra Rio Taparbelli	
		a	Confluenza Torrente Mea q. 725			
75	Lusevera	da	Confluenza Torrente Mea q. 725	725	Sponda destra Torrente Mea	
		a	Incrocio strada ex poligono militare	650		
76	Lusevera	da	Incrocio strada ex poligono militare	650	Strada ex poligono militare	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio Sentiero natura Valle Musi su Rio Taparaode	630		
77	Lusevera	da	Incrocio Sentiero natura Valle Musi su Rio Taparaode	630	Base della sponda sinistra orografica Rio Taparaode	
		a	Confluenza su Torrente Mea	595		
78	Lusevera	da	Confluenza su Torrente Mea	595	Linea retta tra i due punti	
		a	Scarpata di destra Torrente Mea su confluenza impluvio anonimo	590		
79		da	Scarpata di destra Torrente Mea su confluenza impluvio anonimo	590	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Impluvio anonimo a quota 610 (inizio pista di servizio verso Simaz)	610		
80	Lusevera	da	Impluvio anonimo a quota 610 (inizio pista di servizio verso Simaz)	610	Pista di servizio	La pista non è nel Parco
		a	Inizio sentiero natura Valle Musi	615		
81	Lusevera	da	Inizio sentiero natura Valle Musi	615	Linea retta sulla barriera paramassi, quindi barriera paramassi sino alla strada	Gli edificio di Simaz e le relative pertinenze non sono nel Parco
		a	Fine barriera paramassi Simaz	620		
82	Lusevera	da	Fine barriera paramassi Simaz	620	Strada comunale Simaz-Tanataviele	La strada e le relative opere d'arte (muri, pozzetti ecc.) non sono nel Parco.
		a	Inizio sentiero CAI n. 740	635		
83	Lusevera	da	Inizio sentiero CAI n. 740	635	Sentiero CAI n. 740	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio Rio Zaturan su sentiero CAI	710		
84	Lusevera	da	Incrocio Rio Zaturan su sentiero CAI	710	Rio Zaturan	Le acque sono nel Parco
		a	Rio Zaturan a quota 950	950		

85	Lusevera	da	Rio Zaturan a quota 950	950	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Curva di livello q. 1075	1075		
86	Lusevera	da	Rio Zaturan a quota 1075	1075	Linea sotto i costoni rocciosi	
		a	Incrocio sentiero Monte Tapou a quota 1150	1150		
87	Lusevera	da	Incrocio sentiero Monte Tapou a quota 1150	1150	Linea sotto i costoni rocciosi	
		a	Crinale a q. 1170 sotto M.te Zacoarciza	1170		
88	Lusevera	da	Crinale a q. 1170 sotto M.te Zacoarciza	1100	Dorsale passante per punti quota 1081 e 1042 sino a F.lla Musi	
		a	F.lla Musi (incrocio sentiero CAI n. 709)	1007		
89	Lusevera	da	F.lla Musi	1007	Sentiero CAI n. 709	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio Sentiero CAI con Rio Selva	780		
90	Venezzone	da	Incrocio Sentiero CAI con Rio Selva	780	Sponda destra Torrente Venzonassa	Il Torrente Venzonassa non è nel Parco
		a	Guado Torrente Venzonassa q. 683,9	683,9		
91	Venezzone	da	Guado Torrente Venzonassa q. 683,9	683,9	Strada Venzonassa	La strada non è nel Parco
		a	Tornante su strada Venzonassa a q. 815,9 (Rio Brusce)	815,9		
92	Venezzone	da	Tornante su strada Venzonassa a q. 815,9 (Rio Brusce)	815,9	Rio Brusce	Le acque non sono nel Parco
		a	Incrocio sentiero su Rio Brusce a q. 920	920		
93a	Venezzone	da	Incrocio sentiero su Rio Brusce a q. 920	920	Sentiero in sinistra orografica Rio Brusce	Il sentiero non è nel Parco
		a	Sentiero in sinistra idrografica Rio Brusce a q. 1050	1050		
93b	Venezzone	da	Sentiero in sinistra idrografica Rio Brusce a q. 1050	1280	Linea quota 1050 m s.l.m.	
		a	Rio Brusce a q. 1050	1050		
93c	Venezzone	da	Rio Brusce a q. 1050	1050	Rio Brusce	Le acque non sono nel Parco
		a	Rio Brusce a q. 1280	1280		
93d	Venezzone	da	Rio Brusce a q. 1280	1280	Impluvio anonimo	Le acque non sono nel Parco
		a	Sentiero CAI n. 726 a q. 1313,1	1313,1		
94	Venezzone	da	Sentiero CAI n. 726 a q. 1313,1	1313,1	Sentiero CAI n. 726	Il sentiero

		a	Malga Confin incrocio sentieri q. 1335	1335		non è nel Parco. Malga Confin non è nel Parco
95	Venzone	da	Malga Confin incrocio sentieri q. 1335	1335	Sentiero non CAI su pascolo	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 702 a q. 1684	1684		
96	Venzone	da	Incrocio sentiero CAI n. 702 a q. 1684	1684	Sentiero CAI n. 702	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero parte alta impluvio anonimo	1710		
97	Venzone	da	Incrocio sentiero parte alta impluvio anonimo	1710	Impluvio anonimo	Le acque sono nel Parco
		a	Incrocio Sentiero CAI n. 728 q. 1348,5	1348,5		
98	Venzone	da	Incrocio Sentiero CAI n. 728 q. 1348,5	1348,5	Sentiero CAI n. 728	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio Rio Cervada a q. 1300	1300		
99	Venzone	da	Incrocio Rio Cervada a q. 1300	1300	Rio Cervada	Le acque sono nel Parco
		a	Punto sulla cresta tra Cima Cervada e Cima Somp Selve q. 1700	1700		
100	Venzone	da	Punto sulla cresta tra Cima Cervada e Cima Somp Selve q. 1700	1700	Linea di Cresta	
		a	Punto sulla cresta tra Cima Cervada e Cima Somp Selve q. 1728	1728		
101	Venzone	da	Punto sulla cresta tra Cima Cervada e Cima Somp Selve q. 1728	1728	Impluvio Rio dal Balòn	Le acque sono nel Parco
		a	Rio Lavaruzza - Incrocio sentiero per Raureet a q. 750	750		
102	Venzone	da	Rio Lavaruzza - Incrocio sentiero per Raureet a q. 750	750	Sentiero per Raureet	Il Sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero per Raureet con impluvio anonimo in destra orografica del Rio Lavaruzza a q. 760	760		
103	Venzone	da	Incrocio sentiero per Raureet con impluvio anonimo in destra orografica del Rio Lavaruzza a q. 760	760	Impluvio anonimo	Le acque non sono nel Parco ed è consentito il transito sul fondo dell'impluvio con armi da caccia
		a	Punto sulla cresta a q. 1436,5	1436,5		

104	Venezzone	da	Punto sulla cresta a q. 1436,5	1436,5	Crinale che raggiunge l'impluvio Rio Lavarie	
		a	Impluvio Rio Lavarie a q. 1034,5	1034,5		
105	Venezzone	da	Impluvio Rio Lavarie a q. 1034,5	1034,5	Rio Lavarie	
		a	Incrocio Rio Lavarie con Rio Cuel Lunc (Cuel Lungo) a q. 380	380		
106	Moggio	da	Incrocio Rio Lavarie con Rio Cuel Lunc (Cuel Lungo) a q. 380	380	Rio Cuel Lunc (Chel Lungo)	
		a	Ponte su strada comunale q. 515	515		
107	Moggio	da	Ponte su strada comunale q. 515	515	Strada comunale	La strada è compresa nel Parco (deroga al transito veicoli)
		a	Inizio strada cementata per Chel Lunc alto	595		
108	Moggio	da	Inizio strada cementata per Cuel Lunc alto	595	Strada cementata	La strada non è nel Parco. Gli Stavoli Cuel Lunc alto non sono nel Parco.
		a	Stavoli Cuel Lunc Alto (fine strada e inizio sentiero)	755,5		
109	Moggio Resiutta	da	Stavoli Cuel Lunc Alto (fine strada e inizio sentiero)	755,5	Sentiero CAI n. 743	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada per Stavoli Stivane	748		
110	Resiutta	da	Incrocio strada per Stavoli Stivane	748	Sentiero CAI n. 743 (su vecchia strada vicinale)	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada per Borgo Cros	770		
111	Resiutta	da	Incrocio sentiero CAI n. 743	765	Strada per Borgo Cros	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 743	765		
112	Resiutta	da	Incrocio sentiero CAI n. 743	765	Sentiero CAI n. 743	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada per Borgo Cros	740		
113	Resiutta	da	Incrocio strada per Borgo Cros	740	Strada per Borgo Cros	La strada non è nel Parco
		a	Incrocio sentiero CAI n. 743	670		
114	Resiutta	da	Incrocio sentiero CAI n. 743	670	Sentiero CAI n. 743	Il sentiero non è nel Parco
		a	Incrocio strada per Borgo Cros	590		
115	Resiutta	da	Incrocio strada per Borgo Cros	590	Strada per Borgo Cros	La strada con relativo piazzale non è nel Parco
		a	Raccordo strada con sentiero CAI	570		

116	Resiutta	da	Raccordo strada con sentiero CAI	570	Sentiero CAI n. 743	Il sentiero non è nel Parco
		a	Fine sentiero CAI n. 743 (loc. Povici)	327		